

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 3231/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo ad alcune disposizioni derivanti dalla conclusione dei negoziati a titolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre misure necessarie a fini di semplificazione 1
- ★ Regolamento (CE) n. 3232/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali ..... 12
- ★ Regolamento (CE) n. 3233/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ..... 13
- ★ Regolamento (CE) n. 3234/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante sospensione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine ..... 14
- ★ Regolamento (CE) n. 3235/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri ..... 16
- ★ Regolamento (CE) n. 3236/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità ..... 18
- ★ Regolamento (CE) n. 3237/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di accesso alle acque qual è definito nell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ..... 20

Prezzo : 23 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- ★ Regolamento (CE) n. 3238/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 ..... 30
- ★ Regolamento (CE) n. 3239/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica taluni regolamenti nel settore delle uova e delle carni di pollame a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ..... 48
- ★ Regolamento (CE) n. 3240/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante proroga del regolamento (CEE) n. 3879/90 recante modalità di applicazione del regime di importazione valido per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 ..... 52
- ★ Regolamento (CE) n. 3241/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce per il primo semestre del 1995 le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata ..... 53
- ★ Regolamento (CE) n. 3242/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3653/85 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi ..... 60
- ★ Regolamento (CE) n. 3243/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e la carne di bufalo congelata ..... 62
- ★ Regolamento (CE) n. 3244/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 3108/94 relativo alle misure transitorie da adottare in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli ..... 68
- ★ Regolamento (CE) n. 3245/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che abroga il regolamento (CEE) n. 1267/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio in merito alla gestione di un contingente di 5 000 tonnellate di alimenti per cani e gatti di cui al codice NC 2309 10 originari della Svezia ..... 69
- ★ Regolamento (CE) n. 3246/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 611/77 relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate ..... 70
- ★ Regolamento (CE) n. 3247/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine ..... 72
- ★ Decisione n. 3248/94/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1994, che proroga la decisione n. 1478/94/CECA relativa all'introduzione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili sino al 31 dicembre 1994, per tener conto dell'unificazione tedesca ..... 77

Regolamento (CE) n. 3249/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che stabilisce la quantità di taluni formaggi disponibile nel corso del primo trimestre 1995 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania .....	79
Regolamento (CE) n. 3250/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali .....	81
Regolamento (CE) n. 3251/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ....	83
Regolamento (CE) n. 3252/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	94
Regolamento (CE) n. 3253/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	96

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

94/820/CE :

- \* **Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati <sup>(1)</sup> .....** 98

---

**Avviso ai lettori svedesi e finlandesi .....** 120

---

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 3231/94 DEL CONSIGLIO**

del 22 dicembre 1994

relativo ad alcune disposizioni derivanti dalla conclusione dei negoziati a titolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre misure necessarie a fini di semplificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per alcuni prodotti non agricoli per i quali le riduzioni dell'Uruguay Round sono complessivamente pari o inferiori ad 1 punto percentuale per diversi anni l'attuale aliquota del dazio sarà ridotta di 0,5 punti percentuali il 1° gennaio 1995 e successivamente il 1° gennaio 1997;

considerando che il regolamento (CE) n. 532/94<sup>(1)</sup> proroga alcune disposizioni prese nel quadro di un accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo; che, nel contesto di tale accordo, le disposizioni provvisorie riguardanti aliquote ridotte nel 1994 per i prodotti agricoli in questione saranno prorogate fino al primo stadio dell'attuazione delle concessioni accordate nell'ambito dei risultati dell'Uruguay Round per detti prodotti e che, per alcuni prodotti chimici precedentemente soggetti a tali disposizioni provvisorie, l'aliquota finale risultante dai negoziati dell'Uruguay Round sarà applicata immediatamente nei casi in cui la precedente aliquota ridotta era più bassa, mentre nei casi in cui la disposizione provvisoria prevedeva un'aliquota più elevata, quest'ultima sarà mantenuta fino a quando non sarà raggiunto negli anni successivi il

punto appropriato nel processo di graduale introduzione delle riduzioni risultanti dall'Uruguay Round,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per alcuni prodotti non agricoli per i quali le riduzioni dell'Uruguay Round sono complessivamente pari o inferiori a 1 punto percentuale per diversi anni, l'attuale aliquota del dazio viene ridotta di 0,5 punti percentuali il 1° gennaio 1995 e successivamente il 1° gennaio 1997. I prodotti in questione sono elencati nell'allegato A.

2. Le disposizioni di cui allo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sono applicate dalla Comunità fino al 30 giugno 1995 per i prodotti agricoli per i quali le misure tariffarie derivanti dall'Uruguay Round entreranno in vigore il 1° luglio 1995.

*Articolo 2*

Per alcuni prodotti chimici elencati nell'allegato B l'aliquota del dazio applicabile il 1° gennaio 1995 è quella figurante nella colonna 6.

*Articolo 3*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

---

## ALLEGATO A

Offers involving a total reduction of 1 percentage point or less where the reduction is formula based

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
2511 20 00	Carbonate de baryum naturel (withérite)	1,0	0,0	0,5
2512 00 00	Farines siliceuses fossiles	0,5	0,0	0,0
2513 19 00	Pierre ponce	0,9	0,0	0,4
2513 29 00	Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels	0,9	0,0	0,4
2526 20 00	Stéatite naturelle, talc, broyés ou pulvérisés	0,9	0,0	0,4
2701 11 10	Anthracite	0,1	0,0	0,0
2701 12 10	Houille à coke	0,1	0,0	0,0
2701 19 00	Houilles (non agglomérées)	0,5	0,0	0,0
2701 20 00	Briquettes, boulets et similaires, obtenus à partir de houille	0,1	0,0	0,0
2702 20 00	Lignites agglomérés	0,4	0,0	0,0
2704 00 19	Cokes et semi-cokes de houille	0,7	0,0	0,2
2704 00 30	Cokes et semi-cokes de lignite	0,8	0,0	0,3
2707 99 19	Huiles brutes	1,0	0,0	0,5
2711 11 00	Gaz naturel liquéfié	1,6	0,7	1,0
2711 12 91	Propane liquéfié, pureté <99 %, destiné à subir un traitement	1,5	0,7	1,0
2711 12 93	Propane liquéfié, pureté <99 %, destiné à subir une transformation	1,5	0,7	1,0
2711 12 99	Propane liquéfié, pureté <99 %	1,5	0,7	1,0
2711 13 10	Butanes liquéfiés, destinés à subir un traitement défini	1,5	0,7	1,0
2711 13 30	Butanes liquéfiés destinés à subir une transformation chimique	1,5	0,7	1,0
2711 13 90	Butanes liquéfiés	1,5	0,7	1,0
2711 14 00	Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés	1,5	0,7	1,0
2711 19 00	Hydrocarbures liquéfiés	1,5	0,7	1,0
2711 21 00	Gaz naturel à l'état gazeux	1,5	0,7	1,0
2711 29 00	Hydrocarbures à l'état gazeux	1,5	0,7	1,0
2712 90 11	Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe, naturelles, brutes	1,5	0,7	1,0
2715 00 00	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel; autres que mastics bitumineux	0,9	0,0	0,4
2804 30 00	Azote	6,0	5,5	5,5
2804 50 10	Bore	6,0	5,5	5,5
2804 69 00	Silicium, teneur en silicium <99,99 %	6,0	5,5	5,5
2804 70 00	Phosphore	6,0	5,5	5,5
2805 21 00	Calcium	5,7	5,5	5,5
2805 22 00	Strontium et baryum	5,7	5,5	5,5
2806 10 00	Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)	6,0	5,5	5,5
2806 20 00	Acide chlorosulfurique	6,0	5,5	5,5
2806 00 00	Acide nitrique; acides sulfonitriques	6,0	5,5	5,5
2812 10 10	Chlorures et oxychlorures de phosphore	6,0	5,5	5,5
2812 10 90	Chlorures et oxychlorures (sauf de phosphore)	6,0	5,5	5,5
2812 90 00	Halogénures et oxyhalogénures des éléments (non métalliques)	5,7	5,5	5,5
2813 10 00	Disulfure de carbone	6,0	5,5	5,5
2816 20 00	Oxyde, hydroxyde et peroxyde de strontium	6,0	5,5	5,5
2818 30 00	Hydroxyde d'aluminium	5,7	5,5	5,5
2823 00 00	Oxydes de titane	6,0	5,5	5,5
2825 10 00	Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques	6,0	5,5	5,5
2825 90 30	Oxydes d'étain	5,7	5,5	5,5
2827 36 00	Chlorure de zinc	6,0	5,5	5,5
2827 38 00	Chlorure de baryum	5,7	5,5	5,5
2827 39 00	Chlorures	6,0	5,5	5,5
2833 30 10	Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium	6,0	5,5	5,5
2833 40 00	Peroxosulfates (persulfates)	6,3	5,5	5,8

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
2835 10 00	Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)	6,0	5,5	5,5
2836 10 00	Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium	6,0	5,5	5,5
2836 91 00	Carbonates de lithium	6,2	5,5	5,7
2837 19 00	Cyanures et oxycyanures (sauf de sodium)	6,2	5,5	5,7
2838 00 00	Fulminates ; cyanates et thiocyanates	6,3	5,5	5,8
2841 80 00	Tungstates (wolfranates)	6,3	5,5	5,8
2841 90 90	Sels d'acides oxométalliques ou peroxométalliques	6,3	5,5	5,8
2842 10 00	Silicates doubles ou complexes	6,0	5,5	5,5
2842 90 90	Sels et peroxosels métalliques inorganiques	6,2	5,5	5,7
2843 21 00	Nitrate d'argent	6,0	5,5	5,5
2843 29 00	Composés d'argent (sauf nitrate d'argent)	6,0	5,5	5,5
2845 90 90	Isotopes (autres que ceux du n° 2844), leurs composés	6,0	5,5	5,5
2850 00 50	Azotures	6,3	5,5	5,8
2851 00 90	Composés inorganiques N.D.A. dans le présent chapitre	6,0	5,5	5,5
2906 29 10	Alcool cinnamylique	6,3	5,5	5,8
2907 23 10	4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylpropane)	6,0	5,5	5,5
2915 60 90	Acides valériques, sels et esters	6,3	5,5	5,8
2915 70 10	Acide palmitique, sels et esters	6,5	5,6	6,0
2915 70 30	Sels de l'acide stéarique	6,5	5,5	6,0
2915 70 90	Acide stéarique, esters	6,5	5,5	6,0
2916 13 00	Acide méthacrylique et sels	7,4	6,5	6,9
2916 14 00	Esters de l'acide méthacrylique	7,4	6,5	6,9
2916 20 00	Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques	7,4	6,5	6,9
2916 31 00	Acide benzoïque, sels et esters	7,4	6,5	6,9
2916 32 10	Péroxyde de benzoyle	7,1	6,5	7,0
2916 39 00	Acides monocarboxyliques aromatiques, anhydrides, halogénures	7,1	6,5	7,0
2917 14 00	Anhydride maléique	6,9	6,5	6,5
2918 19 90	Acides carboxyliques à fonction alcool sans autre fonction oxygénée	5,9	6,5	6,5
2918 29 30	Acide 4-hydroxybenzoïque, sels et esters	7,1	6,5	6,6
2918 29 50	Acide gallique (acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque, sels et esters)	6,6	6,5	6,5
2918 29 90	Acides carboxyliques à fonction phénol sans autre fonction oxygénée	7,4	6,5	6,9
2918 30 00	Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone	7,4	6,5	6,9
2918 90 00	Acides carboxyliques à fonctions oxygénées supplémentaires	7,4	6,5	6,9
2919 00 11	Phosphates de tritolyte	6,6	6,5	6,5
2919 00 19	Phosphates de tributyle, de triphényle, de trixyle, de tris(2-chloroéthyle)	6,6	6,5	6,5
2919 00 91	Acides glycérophosphoriques et glycérophosphates	7,4	6,5	6,9
2919 00 99	Esters phosphoriques et sels, y compris lactophosphates	7,4	6,5	6,9
2920 10 00	Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et sels, dérivés	7,4	6,5	6,9
2920 90 90	Esters d'acides inorganiques	7,4	6,5	6,9
2921 19 10	Triéthylamine et sels	6,6	6,5	6,5
2921 19 30	Isopropylamine et sels	6,6	6,5	6,5
2921 19 90	Monoamines acycliques et dérivés ; sels de ces produits	6,6	6,5	6,5
2921 22 00	Hexaméthylènediamine et sels	7,1	6,5	6,6
2921 30 90	Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques	7,1	6,5	6,6
2921 42 90	Dérivés de l'aniline : sels de ces produits	7,1	6,5	6,6
2921 43 10	Toluidines et sels	7,1	6,5	6,6
2921 43 90	Dérivés de toluidines ; sels de ces produits	7,1	6,5	6,6
2921 44 00	Diphénylamine, dérivés ; sels de ces produits	7,1	6,5	6,6
2921 45 00	1-naphthylamine « alpha-naphthylamine », 2-naphthylamine « bêta-naphthylamine »	7,1	6,5	6,6
2921 49 10	Xylidines, dérivés ; sels de ces produits	6,9	6,5	6,5
2921 49 90	Monoamines aromatiques, dérivés ; sels de ces produits	7,1	6,5	6,6
2921 51 10	O-, M-, P-phénylènediamine, diaminotoluènes, et dérivés halogénés	6,6	5,5	6,5
2922 11 00	Monoéthanolamine et sels	6,6	6,5	6,5
2922 12 00	Diéthanolamine et sels	7,1	6,5	6,6

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
2922 13 00	Triéthanolamine et sels	7,1	6,5	6,6
2922 19 00	Amino-alcools, éthers et esters	7,1	6,5	6,6
2922 30 00	Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones	7,1	6,5	6,6
2922 49 30	Acide 4-aminobenzoïque « P-aminobenzoïque », sels et esters	7,4	6,5	6,9
2922 49 90	Amino-acides et esters (sauf à fonctions oxygénées différentes)	7,4	6,5	6,9
2922 50 00	Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols, composés aminés	7,4	6,5	6,9
2923 10 90	Choline : sels (sauf chlorure de choline)	7,4	6,5	6,9
2923 90 00	Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires	7,4	6,5	6,9
2924 21 00	Uréines et dérivés : sels de ces produits	6,9	6,5	6,5
2924 29 30	Paracétanol	7,4	6,5	6,9
2924 29 90	Amides, y compris les carbamates cycliques et dérivés ; sels	7,4	6,5	6,9
2925 11 00	Saccharine et sels	6,9	6,5	6,5
2926 19 10	3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'-Octabromo-N, N'-Éthylènediphthalimide	7,0	6,5	6,5
2925 20 10	Guanidine et sels	7,4	6,5	6,9
2925 20 90	Imines et dérivés ; sels de ces produits	7,4	6,5	6,9
2927 00 00	Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques	7,1	6,5	6,6
2928 00 00	Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine	7,4	6,5	6,9
2930 10 00	Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)	6,6	6,5	6,5
2932 12 00	2-furaldéhyde (furfural)	6,6	6,5	6,5
2932 13 00	Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique	7,4	6,5	6,9
2932 90 10	Benzofuranne (Coumarone)	6,6	6,5	6,5
2932 90 30	Éthers internes	7,4	6,5	6,9
2932 90 70	Acétals cycliques et héli-acétals internes, dérivés halogénés	6,9	6,5	6,5
2933 21 00	Hydantoïne et dérivés	7,4	6,5	6,9
2933 51 90	Malonylurée (acide barbiturique) et dérivés ; sels de ces produits	7,4	6,5	6,9
2934 90 10	Thiophène	6,6	6,5	6,5
2935 00 00	Sulfonamides	6,6	6,5	6,5
2938 90 90	Hétérosides, sels, éthers, esters et autres dérivés	6,6	6,5	6,5
3105 20 10	Engrais minéraux ou chimiques contenant azote, phosphore et potassium	6,6	6,5	6,5
3105 20 90	Engrais minéraux ou chimiques contenant azote, phosphore et potassium	6,6	6,5	6,5
3105 30 00	Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)	6,6	6,5	6,5
3105 40 00	Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique)	6,6	6,5	6,5
3105 51 00	Engrais minéraux ou chimiques	6,6	6,5	6,5
3206 10 90	Pigments et préparations à base de dioxyde de titane	6,9	6,5	6,5
3206 20 10	Pigments et préparations à base de composés du chrome	6,9	6,5	6,5
3206 20 90	Pigments et préparations à base de composés du chrome	6,9	6,5	6,5
3206 30 00	Pigments et préparations à base de composés du cadmium	6,9	6,5	6,5
3206 41 00	Outremer et ses préparations	6,9	6,5	6,5
3206 42 00	Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc	6,9	6,5	6,5
3206 43 00	Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates	6,9	6,5	6,5
3206 49 90	Matières colorantes et leurs préparations	6,9	6,5	6,5
3207 10 10	Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires	6,9	6,5	6,5
3207 10 90	Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires	6,9	6,5	6,5
3211 00 00	Siccatis préparés	6,6	6,5	6,5
3212 10 10	Feuilles pour le marquage au fer, à base de métaux communs	6,6	6,5	6,5
3212 10 90	Feuilles pour le marquage au fer	6,6	6,5	6,5
3212 90 10	Essence de perle ou essence d'Orient	7,1	6,5	6,6
3212 90 90	Teintures et autres matières colorantes	7,1	6,5	6,6
3215 11 00	Encres d'imprimerie noires	6,6	6,5	6,5
3215 19 00	Encres d'imprimerie (sauf noires)	6,6	6,5	6,5
3215 90 10	Encres à écrire et à dessiner	6,9	6,5	6,5
3215 90 30	Encres à copier et encres hectographiques ; encres pour duplicateur	7,1	6,5	6,6
3215 90 90	Encres	7,1	6,5	6,6
3307 10 00	Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage	6,5	6,5	6,5
3307 20 00	Désodorisants corporels et antisudoraux	6,6	6,5	6,5
3307 30 00	Sels parfumés et autres préparations pour bains	6,6	6,5	6,5

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
3307 41 00	« Agarbatti » et autres préparations odoriférantes	6,6	6,5	6,5
3307 49 00	Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux	6,6	6,5	6,5
3307 90 00	Dépilatoires, produits de parfumerie ou de toilette et préparation	6,6	6,5	6,5
3506 91 00	Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques	7,1	6,5	6,6
3506 99 10	Adhésifs à base de résines naturelles	7,0	6,5	6,5
3506 99 90	Colles et autres adhésifs préparés	7,0	6,5	6,5
3602 00 00	Explosifs préparés (autres que les poudres propulsives)	7,1	6,5	6,6
3604 10 00	Articles pour feux d'artifice	6,6	6,5	6,5
3604 90 00	Fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards	6,6	6,5	6,5
3701 10 10	Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés	7,4	6,5	6,9
3701 10 90	Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés	7,4	6,5	6,9
3701 30 00	Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés	7,4	6,5	6,9
3701 91 10	Films plans, photographiques, sensibilisés	7,4	6,5	6,9
3701 91 90	Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés	7,4	6,5	6,9
3701 99 00	Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés	7,4	6,5	6,9
3702 10 00	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 20 00	Pellicules à développement et tirage instantanés, photographiques	7,1	6,5	6,6
3702 31 10	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 31 90	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 32 11	Microfilms ; films pour les arts graphiques, sensibilisés	7,1	6,5	6,6
3702 32 31	Microfilms sensibilisés aux halogénures d'argent	7,1	6,5	6,6
3702 32 51	Films pour les arts graphiques, sensibilisés aux halogénures d'argent	7,1	6,5	6,6
3702 32 91	Pellicules sensibilisées aux halogénures d'argent	7,1	6,5	6,6
3702 32 99	Pellicules sensibilisées aux halogénures d'argent	7,1	6,5	6,6
3702 39 00	Microfilms photographiques sensibilisés (non impressionnés)	7,1	6,5	6,6
3702 41 00	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 42 00	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 43 00	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 44 00	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 56 10	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 56 90	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3702 91 10	Films photographiques sensibilisés (non impressionnés)	7,1	6,5	6,6
3702 92 10	Films photographiques sensibilisés (non impressionnés)	7,1	6,5	6,6
3702 93 10	Microfilms : films photographiques sensibilisés (non impressionnés)	7,1	6,5	6,6
3702 94 10	Microfilms : films photographiques sensibilisés (non impressionnés)	7,1	6,5	6,6
3702 95 00	Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)	7,1	6,5	6,6
3706 90 51	Films d'actualités cinématographiques, impressionnés et développés	0,3	0,0	0,0
3806 30 00	Gommes esters	6,6	6,5	6,5
3810 10 00	Préparations pour le décapage des métaux	6,6	6,5	6,5
3811 11 10	Préparations antidétonantes à base de plomb tétraéthyle	7,2	6,5	6,5
3813 00 00	Compositions et charges pour appareils extincteurs	6,9	6,5	6,5
3814 00 10	Solvants et diluants organiques composites	6,6	6,5	6,5
3814 00 90	Solvants et diluants organiques composites	6,6	6,5	6,5
3815 11 00	Catalyseurs supportés	6,6	6,5	6,5
3815 12 00	Catalyseurs supportés	6,6	6,5	6,5
3815 19 00	Catalyseurs supportés	6,6	6,5	6,5
3815 90 00	Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction	6,6	6,5	6,5
3819 00 00	Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés	7,1	6,5	6,6
3823 90 20	Échangeurs d'ions	6,6	6,5	6,5
3823 90 60	Préparations antirouille contenant des aminés comme éléments actifs	7,1	6,5	6,6
3823 90 70	Solvants et diluants composites inorganiques	6,6	6,5	6,5
3909 10 00	Résines uréiques ; résines de thiourée ; sous formes primaires	6,9	6,5	6,5
3909 20 00	Résines mélaminiques, sous formes primaires	6,9	6,5	6,5
3909 30 00	Résines aminiques (sauf résines mélaminiques), sous formes primaires	6,9	6,5	6,5
3909 40 00	Résines phénoliques, sous formes primaires	6,9	6,5	6,5
3912 12 00	Acétates de cellulose plastifiés, sous formes primaires	7,0	6,5	6,5

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
3912 20 90	Nitrates de cellulose plastifiés, sous formes primaires	7,4	6,5	6,9
3912 39 10	Éthylcellulose, sous formes primaires	6,9	6,5	6,5
3913 90 10	Dérivés chimiques du caoutchouc naturel, sous formes primaires	6,6	6,5	6,5
3915 90 91	Déchets, rognures et débris, de résines époxydes	6,6	6,5	6,5
3915 90 93	Déchets, rognures et débris de cellulose et de ses dérivés chimiques	6,6	6,5	6,5
3915 90 99	Déchets, rognures et débris de matières plastiques	6,6	6,5	6,5
3916 90 90	Monofilaments	7,0	6,5	6,5
3917 29 19	Tubes et tuyaux rigides en matières plastiques	7,0	6,5	6,5
3917 32 61	Tubes et tuyaux	7,0	6,5	6,5
3917 39 19	Tubes et tuyaux	7,0	6,5	6,5
3919 10 90	Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes	7,0	6,5	6,5
3919 90 90	Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes	7,0	6,5	6,5
3920 71 90	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames	6,9	6,5	6,5
3920 73 90	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames	7,4	6,5	6,9
3920 79 00	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames	7,1	6,5	6,6
3920 93 00	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames	7,4	6,5	6,9
3920 94 00	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames	7,1	6,5	6,6
3920 99 90	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames	7,0	6,5	6,5
3921 90 90	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames	7,0	6,6	6,5
4002 99 10	Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques	3,8	2,9	3,3
4003 00 00	Caoutchouc régénéré	1,0	0,0	0,5
4106 11 90	Peaux épilées de caprins, à prêtannage végétal	2,9	2,0	2,4
4106 12 00	Peaux épilées de caprins, à prêtannage autre que végétal	2,9	2,0	2,4
4106 19 00	Peaux épilées de caprins, tannées sans autre préparation	2,9	2,0	2,4
4408 10 30	Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés	4,0	3,0	3,5
4408 90 30	Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés	4,0	3,0	3,5
5004 00 10	Fils de soie écrus, décolorés ou blanchis	4,9	4,0	4,4
5004 30 90	Fils de soie	4,9	4,0	4,4
5105 10 00	Laine cardée	2,5	2,0	2,0
5105 21 00	Laine peignée en vrac	2,5	2,0	2,0
5105 29 00	Laine peignée (sauf laine peignée en vrac)	2,5	2,0	2,0
5105 30 10	Poils fins cardés	2,5	2,0	2,0
5105 30 90	Poils fins peignés	2,5	2,0	2,0
5105 40 00	Poils grossiers, cardés ou peignés	2,5	2,0	2,0
5109 90 10	Fils de laine ou de poils fins	5,3	5,0	5,0
5306 10 11	Fils de lin simples, écrus	4,6	4,0	4,1
5306 10 19	Fils de lin simples (sauf écrus)	4,6	4,0	4,1
5306 10 31	Fils de lin simples, écrus	4,6	4,0	4,1
5306 10 39	Fils de lin simples (sauf écrus)	4,6	4,0	4,1
5306 20 11	Fils de lin retors ou câblés, écrus	5,0	4,0	4,5
5306 20 19	Fils de lin retors ou câblés (sauf écrus)	5,0	4,0	4,5
5308 90 11	Fils de ramie	4,6	4,0	4,1
5308 90 13	Fils de ramie	4,6	4,0	4,1
5406 10 00	Fils de filaments synthétiques	6,0	5,0	5,5
5406 20 00	Fils de filaments artificiels	5,8	5,0	5,3
5601 10 10	Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés	5,3	5,0	5,0
5605 00 00	Filés métalliques et fils métallisés, même guipés	4,9	4,0	4,4
5701 10 10	Tapis à points noués ou enroulés	8,9	8,0	8,4
5701 90 10	Tapis à points noués ou enroulés	8,9	8,0	8,4
5702 31 10	Tapis Axminster, de laine ou poils fins (non confectionnés)	8,9	8,0	8,4
5702 31 30	Tapis Wilton, de laine ou poils fins (non confectionnés)	8,9	8,0	8,4
5702 31 90	Tapis (sauf Axminster et Wilton) et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 32 10	Tapis Axminster, de matières synthétiques ou artificielles	8,9	8,0	8,4
5702 32 90	Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 39 10	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 39 90	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
5702 41 10	Tapis Axminster, de laine ou poils fins, confectionnés	8,9	8,0	8,4
5702 41 90	Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 42 10	Tapis Axminster, de matières synthétiques ou artificielles	8,9	8,0	8,4
5702 42 90	Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 49 10	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 49 90	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 51 00	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 52 00	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 59 00	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 91 00	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 92 00	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5702 99 00	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5705 00 10	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5705 00 31	Carreaux, de matières synthétiques ou artificielles	8,9	8,0	8,4
5705 00 39	Tapis et autres revêtements de sol	8,9	8,0	8,4
5705 00 90	Tapis et autres revêtements de sol, d'autres matières textiles	8,9	8,0	8,4
5907 00 00	Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile	5,1	4,9	4,9
6105 10 00	Chemises et chemisettes, de coton	13,0	12,0	12,5
6105 20 10	Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6105 20 90	Chemises et chemisettes, de fibres artificielles	13,0	12,0	12,5
6105 90 10	Chemises et chemisettes, de laine ou poils fins	13,0	12,0	12,5
6105 90 90	Chemises et chemisettes, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6107 11 00	Slips et caleçons, de coton	13,0	12,0	12,5
6107 12 00	Slips et caleçons, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6107 19 00	Slips et caleçons, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6107 21 00	Chemises de nuit et pyjamas, de coton	13,0	12,0	12,5
6107 22 00	Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6107 29 00	Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6108 11 10	Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6108 11 90	Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres artificielles	13,0	12,0	12,5
6108 19 10	Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de coton	13,0	12,0	12,5
6108 19 90	Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6108 21 00	Slips et culottes, de coton	13,0	12,0	12,5
6108 22 00	Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6108 29 00	Slips et culottes, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6108 31 10	Chemises de nuit, de coton, en bonneterie	13,0	12,0	12,5
6108 31 90	Pyjamas, de coton, en bonneterie	13,0	12,0	12,5
6108 32 11	Chemises de nuit, de fibres synthétiques, en bonneterie	13,0	12,0	12,5
6108 32 19	Pyjamas, de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6108 32 90	Chemises de nuit et pyjamas, de fibres artificielles	13,0	12,0	12,5
6108 39 00	Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6109 10 00	T-shirts et maillots de corps, de coton	13,0	12,0	12,5
6109 90 10	T-shirts et maillots de corps, de laine ou poils fins	13,0	12,0	12,5
6109 90 30	T-shirts et maillots de corps, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6109 90 90	T-shirts et maillots de corps, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6110 20 10	Sous-pulls de coton	13,0	12,0	12,5
6110 30 10	Sous-pulls de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6115 11 00	Collants (bas-culottes), de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6115 12 00	Collants (bas-culottes), de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6115 19 10	Collants (bas-culottes), de laine ou poils fins	13,0	12,0	12,5
6115 19 90	Collants (bas-culottes), de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6115 20 11	Mi-bas de femmes, de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6115 20 19	Bas de femmes, de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6115 20 90	Bas et mi-bas de femmes, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6115 91 00	Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants	13,0	12,0	12,5
6115 92 00	Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants	13,0	12,0	12,5

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
6115 93 30	Mi-bas (autres que les bas à varices), de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6115 93 91	Bas pour femmes, de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6115 93 99	Chaussettes et autres articles chaussants, de fibres synthétiques	13,0	12,0	12,5
6115 99 00	Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants	13,0	12,0	12,5
6205 10 00	Chemises et chemisettes, de laine ou poils fins	13,0	12,0	12,5
6205 20 00	Chemises et chemisettes, de coton	13,0	12,0	12,5
6205 30 00	Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6205 90 10	Chemises et chemisettes, de lin ou de ramie	13,0	12,0	12,5
6205 90 90	Chemises et chemisettes, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6207 11 00	Slips et caleçons, de coton	13,0	12,0	12,5
6207 19 00	Slips et caleçons, de matières textiles (autres que coton)	13,0	12,0	12,5
6207 21 00	Chemises de nuit et pyjamas, de coton	13,0	12,0	12,5
6207 22 00	Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6207 29 00	Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6208 11 00	Combinaisons ou fonds de robes et jupons	13,0	12,0	12,5
6208 19 10	Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de coton	13,0	12,0	12,5
6208 19 90	Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6208 21 00	Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes ou fillettes	13,0	12,0	12,5
6208 22 00	Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6208 29 00	Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6302 21 00	Linge de lit, imprimé, de coton (autre qu'en bonneterie)	13,0	12,0	12,5
6302 22 90	Linge de lit, imprimé, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6302 29 10	Linge de lit, imprimé, de lin ou de ramie (autre qu'en bonneterie)	13,0	12,0	12,5
6302 29 90	Linge de lit, imprimé	13,0	12,0	12,5
6302 31 10	Linge de lit, de coton mélangé avec du lin	13,0	12,0	12,5
6302 31 90	Linge de lit, de coton (non mélangé avec du lin)	13,0	12,0	12,5
6302 32 90	Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6302 39 10	Linge de lit, de lin (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)	13,0	12,0	12,5
6302 39 30	Linge de lit, de ramie (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)	13,0	12,0	12,5
6302 39 90	Linge de lit, d'autres matières textiles	13,0	12,0	12,5
6302 51 10	Linge de table, de coton mélangé avec du lin (autres qu'en bonneterie)	13,0	12,0	12,5
6302 51 90	Linge de table, de coton (non mélangé avec du lin, autre qu'en bonneterie)	13,0	12,0	12,5
6302 52 00	Linge de table, de lin (autre qu'en bonneterie)	13,0	12,0	12,5
6302 53 90	Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles	13,0	12,0	12,5
6302 59 00	Linge de table, de matières textiles	13,0	12,0	12,5
6302 60 00	Linge de toilette ou de cuisine	13,0	12,0	12,5
6302 91 10	Linge de toilette ou de cuisine	13,0	12,0	12,5
6302 91 90	Linge de toilette ou de cuisine	13,0	12,0	12,5
6302 92 00	Linge de toilette ou de cuisine	13,0	12,0	12,5
6302 93 90	Linge de toilette ou de cuisine	13,0	12,0	12,5
6302 99 00	Linge de toilette ou de cuisine	13,0	12,0	12,5
6303 91 00	Vitrages, rideaux et stores d'intérieur: cantonnières et tours de lit	13,0	12,0	12,5
6303 92 90	Vitrages, rideaux et stores d'intérieur: cantonnières et tours de lit	13,0	12,0	12,5
6303 99 90	Vitrages, rideaux et stores d'intérieur: cantonnières et tours de lit	13,0	12,0	12,5
6304 19 10	Couvre-lits de coton	13,0	12,0	12,5
6304 19 30	Couvre-lits de lin ou de ramie	13,0	12,0	12,5
6304 19 90	Couvre-lits de matières textiles (autres que coton, lin ou ramie)	13,0	12,0	12,5
6304 92 00	Articles d'ameublement	13,0	12,0	12,5
6304 93 00	Articles d'ameublement	13,0	12,0	12,5
6304 99 00	Articles d'ameublement	13,0	12,0	12,5
6308 00 00	Assortiments composés de pièces de tissus et de fils	13,0	12,0	12,5
7016 90 30	Verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse »	4,0	3,0	3,5
7016 90 90	Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles	4,0	3,0	3,5
7104 20 00	Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes ou simplement sciées	0,9	0,0	0,4
7108 13 10	Barres, fils et profilés, de section pleine	0,5	0,0	0,0
7110 19 10	Barres, fils et profilés, de section pleine	0,9	0,0	0,4

HS item or ex HS item	Description	Base rate	Offer rate	1. 1. 1995 rate
7113 11 00	Articles de bijouterie ou de joaillerie et leur parties	3,5	2,5	3,0
7113 19 00	Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties	3,5	2,5	3,0
7114 11 00	Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent	3,0	2,0	2,5
7114 19 00	Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux	3,0	2,0	2,5
7504 00 00	Poudres et paillettes de nickel	0,5	0,0	0,0
7801 10 00	Plomb affiné, sous forme brute	3,5	2,5	3,0
7801 91 00	Plomb avec antimoine comme autre élément prédominant en poids	3,5	2,5	3,0
7801 99 91	Alliages de plomb, sous forme brute	3,5	2,5	3,0
7801 99 99	Plomb sous forme brute	3,5	2,5	3,0
7901 11 00	Zinc (non allié)	3,5	2,5	3,0
7901 12 10	Zinc (non allié)	3,6	2,5	3,0
7901 12 30	Zinc (non allié)	3,5	2,5	3,0
7901 12 90	Zinc (non allié)	3,5	2,5	3,0
7901 20 00	Alliages de zinc	3,5	2,5	3,0
8107 10 00	Cadmium sous forme brute; autres que déchets et débris	4,0	3,0	3,5
8112 91 90	Gallium, Thallium; autres que déchets et débris	2,2	1,5	2,2
8418 99 10	Évaporateurs et condenseurs (autres que pour appareils ménagers)	3,0	2,2	2,5
8460 31 00	Machines à affûter, à commande numérique	2,5	1,7	2,0
8460 39 00	Machines à affûter (autres qu'à commande numérique)	2,2	1,7	1,7
8460 90 90	Machines à ébarber, meuler, polir ou à faire d'autres opérations	2,2	1,7	1,7
8461 20 00	Étaux-limeurs et machines à mortaiser	2,5	1,7	2,0
8461 30 00	Machines à brocher	2,5	1,7	2,0
8461 40 90	Machines à finir les engrenages	2,2	1,7	1,7
8461 50 11	Machines à scier, à scie circulaire	2,2	1,7	1,7
8461 50 19	Machines à scier (autres qu'à scie circulaire)	2,2	1,7	1,7
8461 50 90	Machines à tronçonner	2,2	1,7	1,7
8462 10 90	Machines — y compris les presses — à forger ou à estamper	2,5	1,7	2,0
8462 29 10	Machines — y compris les presses — à rouler, cintrer, plier, dresser	2,5	1,7	2,0
8462 29 91	Machines — y compris les presses — à rouler, cintrer, plier, dresser	2,5	1,7	2,0
8462 29 99	Machines — y compris les presses — à rouler, cintrer, plier, dresser	2,5	1,7	2,0
8462 39 10	Machines — y compris les presses — à cisailer	2,5	1,7	2,0
8462 39 91	Machines — y compris les presses — à cisailer	2,5	1,7	2,0
8462 39 99	Machines — y compris les presses — à cisailer	2,5	1,7	2,0
8462 49 10	Machines — y compris les presses — à poinçonner ou à gruger	2,5	1,7	2,0
8462 49 90	Machines — y compris les presses — à poinçonner ou à gruger	2,5	1,7	2,0
8901 10 90	Paquebots, bateaux de croisières et similaires	2,5	1,7	2,0
8901 20 90	Bateaux-citernes (autres que pour la navigation maritime)	2,5	1,7	2,0
8901 30 90	Bateaux frigorifiques (sauf bateaux-citernes)	2,5	1,7	2,0
8901 90 91	Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises	2,5	1,7	2,0
8901 90 99	Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises	2,5	1,7	2,0
8902 00 90	Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux	2,5	1,7	2,0
8903 10 90	Bateaux gonflables, de plaisance ou de sport	2,5	1,7	2,0
8903 91 93	Bateaux à voile, de plaisance ou de sport	2,5	1,7	2,0
8903 91 99	Bateaux à voile, de plaisance ou de sport	2,5	1,7	2,0
8903 92 91	Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur	2,5	1,7	2,0
8903 92 99	Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur	2,5	1,7	2,0
8903 99 91	Bateaux de plaisance ou de sport	2,5	1,7	2,0
8903 99 99	Bateaux de plaisance ou de sport	2,5	1,7	2,0
8904 00 99	Bateaux-pousseurs (autres que pour la navigation maritime)	2,5	1,7	2,0
8906 00 99	Bateaux, y compris les bateaux de sauvetage (autres qu'à rames)	2,5	1,7	2,0
9113 10 10	Bracelets de montres et leurs parties, en métaux précieux	3,5	2,7	3,0
9306 30 30	Cartouches et leurs parties pour armes de guerre	2,5	1,7	2,0

## ALLEGATO B

## Specific chemical products

	Description	Bound rate	XXIV 6 rate	UR concession	1. 1. 1995 rate
2801 30 90	Bromine	9,0 %	4,5 %	5,5 %	5,5
2903 30 31	Dibromoethane and Vinyl bromide	8,6 %	3,0 %	5,5 %	5,5
2908 10 10	Brominated derivatives	6,9 %	3,0 %	5,5 %	5,5
2909 30 30	Brominated derivatives				
!ex1 New	Pentabromodiphenyloxyde, Tetradecabrompdiphonoxybenzene	7,1 %	3,0 %	free	3,0
!ex2-New	Other	7,1 %	3,0 %	5,5 %	5,5
2917 39 10	Brominated derivatives	13,0 %	8,0 %	6,5 %	8,0
2925 19 10	Octabromo-N, N'-ethylene diphthalimide	7,0 %	3,0 %	6,5 %	6,5
3811 11 10	Antiknock preparations : based on tetraethyl lead	7,2 %	free	6,5 %	6,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 3232/94 DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 accluso all'atto medesimo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3610/93<sup>(1)</sup> ha autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali durante il 1994;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT prevede il proseguimento dell'accesso del burro neozelandese alla Comunità; che talune modifiche del regime applicabile al prodotto in questione decise a norma dell'accordo summenzionato entreranno in vigore soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996, segnatamente il 1° luglio 1995, per cui è opportuno prorogare il regime vigente di accesso del burro neozelandese a condizioni speciali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995;

considerando che il regime derogatorio dovrebbe essere mantenuto per consentire in proseguimento ininterrotto delle importazioni provenienti dalla Nuova Zelanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3610/93 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il presente regime si applica dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

— 51 830 tonnellate nel 1994,

— 25 915 tonnellate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 30 giugno 1995. »

2) Il paragrafo 3 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

(<sup>1</sup>) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3233/94 DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(3)</sup>, ha previsto una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del sistema integrato per un periodo di tre anni a decorrere dal 1992;

considerando che, a seguito dei problemi sorti, in particolare per la creazione dei sistemi alfanumerici di identificazione delle parcelle agricole, si possono rendere necessari cospicui investimenti oltre il periodo previsto, per garantire l'applicazione del sistema integrato a decorrere dal 1° gennaio 1996; che è quindi opportuno prevedere la

proroga di un anno del periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« 2. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 1992, nei limiti degli stanziamenti previsti a tal fine. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

<sup>(1)</sup> GU n. C 294 del 22. 10. 1994, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. C 341 del 5. 12. 1994.

<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 3234/94 DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1994****recante sospensione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che esistono accordi di autolimitazione tra la Comunità e la Romania e l'Islanda e esiste altresì un regime autonomo equivalente istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986<sup>(1)</sup>;

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 3609/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, recante sospensione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine<sup>(2)</sup>, il prelievo all'importazione di ovini e caprini vivi e di carni ovine e caprine, in particolare dai suddetti paesi, è stato sospeso fino al 31 dicembre 1994;

considerando che nel 1981 è stato concluso un accordo di autolimitazione con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; che, pur salvaguardando la sostanza di tale accordo, alcune disposizioni riguardanti la gestione del regime d'importazione ivi previsto sono state sospese a sostituite dal regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del Montenegro, della Serbia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia<sup>(3)</sup>;

considerando che è necessario prevedere accordi interinali sugli scambi nel settore delle carni ovine e caprine in attesa dell'applicazione, a partire dal 1° luglio 1995, del regime negoziato nel quadro dell'Uruguay Round del GATT;

considerando che negoziati condotti con l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e

l'Uruguay hanno consentito di prorogare gli adeguamenti degli accordi di autolimitazione fino al 30 giugno 1995; che la riscossione del prelievo applicabile ai paesi in questione è quindi sospesa sino a tale data;

considerando che è opportuno estendere la sospensione di cui trattasi a tutti i paesi fornitori, fermi restando determinati limiti quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga agli articoli di autolimitazione conclusi con la Romania, l'Islanda e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed in deroga al regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti dei settori ovino e caprino dei codici NC 0204, 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dall'Islanda, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Romania, dalla Slovenia e dai paesi di cui al regolamento precitato è sospesa fino al 30 giugno 1995.

Per i paesi di cui agli accordi indicati nel primo comma, il quantitativo previsto per i primi sei mesi del 1995 corrisponde al 50 % del quantitativo concordato per l'intero 1995, ma può essere superato in misura non eccedente il 20 %, nel qual caso si terrà conto della percentuale di superamento nel corso del periodo successivo.

*Articolo 2*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89<sup>(4)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione (GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51).

(2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 4.

(3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

(4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1886/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 3235/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

recante modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

considerando che, per estendere ai nuovi Stati membri il beneficio del cofinanziamento comunitario per talune azioni nel campo del controllo delle spese agricole, è opportuno adattare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia »<sup>(1)</sup>, del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia »<sup>(2)</sup>, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari<sup>(3)</sup> e del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento<sup>(4)</sup>;

considerando che è opportuno precisare le condizioni della concessione del cofinanziamento comunitario, di cui ai succitati regolamenti, in particolare per quanto riguarda la durata, l'importo globale annuo, il tasso di intervento e la percentuale di ripartizione tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è modificato come segue :

a) all'articolo 12, i termini « articoli 13, 14 e 15 » sono sostituiti dai termini « articolo 13, 14, 15 e 16 bis » ;

b) è inserito il seguente articolo :

*« Articolo 16 bis »*

La Comunità partecipa alle spese di cui agli articoli 13, 14 e 15 sostenute dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1995, nella misura del 50 %, senza distin-

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1863/90 (GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 23).

<sup>(2)</sup> GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6.

zione tra i tipi di spesa e limitatamente ad un importo globale annuo di 360 000 ECU per ciascuno Stato. »

2. Il regolamento (CEE) n. 307/91 è modificato come segue :

a) all'articolo 1, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo :

« 1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia. » ;

b) all'articolo 2, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo :

« 1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia. »

3. All'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 nei limiti degli stanziamenti disponibili.

L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri secondo le seguenti percentuali :

per il 1995 :

Belgio	2,2
Danimarca	2,3
Germania	9,2
Grecia	8,0
Spagna	16,5
Francia	13,3
Irlanda	4,2
Italia	18,1
Lussemburgo	0,6
Paesi Bassi	2,8
Austria	3,3
Portogallo	5,3

Finlandia	2,7
Svezia	2,4
Regno Unito	9,1
per il 1996 e il 1997 :	
Austria	39,3
Finlandia	32,1
Svezia	28,6 »

4. La tabella figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/94 è sostituita dalla seguente :

« Criterio di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a partire dal 1° gennaio 1995

(in percentuale)

Belgio	2,2
Danimarca	2,3
Germania	9,2

Grecia	8,0
Spagna	16,5
Francia	13,3
Irlanda	4,2
Italia	18,1
Lussemburgo	0,6
Paesi Bassi	2,8
Austria	3,3
Portogallo	5,3
Finlandia	2,7
Svezia	2,4
Regno Unito	9,1 »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

**REGOLAMENTO (CE) N. 3236/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1994****che modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che secondo l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3787/90<sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità;

considerando che per consentire l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75 nei nuovi Stati membri è necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 aggiungendovi i mercati rappresentativi dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, fatta salva l'entrata in vigore del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 26.

## ALLEGATO

## Elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

1. Il centro di quotazione seguente : Anderlecht  
e  
l'insieme dei mercati seguenti : Genk, Lokeren e Herve
  2. Il centro di quotazione seguente : København
  3. L'insieme dei centri di quotazione seguenti : Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trier, Frankfurt-am-Main, Stuttgart, Nürnberg, München, Schwerin, Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Dresden
  4. L'insieme dei centri di quotazione seguenti : Ebro, Mercalérida, Mercovélez, Segovia, Segura, Silleda  
e  
l'insieme dei mercati seguenti : Murcia, Barcelona, Burgos, Fuenteovejuna, Lugo, Pozuelo de Alarcon, Alhama de Murcia, Mollerusa, Calamocha, Segovia, Olvega
  5. L'insieme dei centri di quotazione seguenti : Rennes, Lyon, Nantes, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Caen, Lille, Toulouse, Metz, Orléans
  6. L'insieme dei centri di quotazione seguenti : Alexandroupolis, Serres, Preveza, Trikkala, Chalkis, Corinto e Xanti
  7. L'insieme dei mercati seguenti : Cavan, Rooskey, Roscrea, Tralee, Mitchelstown
  8. L'insieme dei mercati seguenti : Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia
  9. L'insieme dei mercati seguenti : Luxembourg, Esch
  10. Il centro di quotazione seguente : Rijswijk
  11. Il centro di quotazione di Bletchley per l'insieme delle regioni seguenti : Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern England, Eastern England
  12. L'insieme dei mercati seguenti : Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega, Rio Maior, Évora, Monchique
  13. Il centro di quotazione seguente : Wien
  14. L'insieme dei mercati seguenti : Turku, Mikkeli, Kuopio, Kannus, Jyväskylä, Seinäjok
  15. L'insieme dei mercati seguenti : Helsingborg, Vara, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Luleå, Kristianstad
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 3237/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1994****che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di accesso alle acque qual è definito nell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 92, 93, 95, 119, 120 e 123,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del regime di accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali e del regime di accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Svezia, regimi previsti dall'atto di adesione;

considerando che gli articoli 95 e 123 dell'atto di adesione prevedono che le condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Svezia restino identiche a quelle applicabili prima dell'entrata in vigore di tale atto;

considerando che gli articoli 91 e 118, dell'atto di adesione prevedono che le condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Finlandia e della Svezia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità attuale restino identiche a quelle applicabili prima dell'entrata in vigore di tale atto;

considerando che gli articoli 93 e 120 dell'atto di adesione prevedono che le condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Finlandia e della Svezia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia e della Svezia restino identiche a quelle applicabili prima dell'entrata in vigore di tale atto;

considerando che l'atto di adesione prevede che il regime d'accesso stabilito dal presente regolamento resti applicabile durante un periodo transitorio che si conclude alla data di entrata in applicazione del regime comunitario dei permessi di pesca e non possa comunque prolungarsi oltre la data di scadenza del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione le istituzioni della Comunità possono in particolare adottare, prima dell'adesione, le misure previste dall'atto, che entrano in vigore subordinatamente all'adesione e alla data della stessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo d'applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di accesso definito nell'atto di adesione che si applicano:

- alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia,
- alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia,
- alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della comunità nella sua composizione attuale.

*Articolo 2*

L'accesso alle acque di cui all'articolo 1 da parte delle navi comunitarie è autorizzato conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento.

**TITOLO I****MODALITÀ CONCERNENTI L'ACCESSO ALLE ACQUE SOGGETTE ALLA SOVRANITÀ O ALLA GIURISDIZIONE DELLA SVEZIA E DELLA FINLANDIA, ESCLUSE LE DIVISIONI CIEM III a (SKAGERRAK E KATTEGAT) E CIEM III b (ÖRESUND)***CAPITOLO 1***Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità nella sua composizione attuale e delle navi finlandesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia***Articolo 3*

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità attuale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia situate nella divisione CIEM III d è subordinato al possesso di un'autorizzazione preli-

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

minare di pesca rilasciata dalla Svezia su richiesta della Commissione e all'osservanza delle condizioni precisate in detta autorizzazione, nonché delle disposizioni che disciplinano le attività di pesca nella suddetta zona, quali sono previste nell'allegato I, punto 1.

#### Articolo 4

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Finlandia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia situate nella divisione CIEM III d è subordinato all'osservanza delle condizioni precisate nell'allegato I, punto 2.

### CAPITOLO 2

**Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia**

#### Articolo 5

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Svezia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia nella divisione CIEM III d è subordinato all'osservanza delle condizioni precisate nell'allegato II.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 6

1. Affinché le domande di autorizzazione preliminare di pesca possano essere presentate alle autorità competenti, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi di tutte le navi comunitarie che battono la loro bandiera e che intendono partecipare alle attività di pesca di cui all'articolo 3, nonché tutte le informazioni necessarie.

2. Una volta ricevuti questi elenchi, la Commissione li trasmette alle autorità svedesi di cui al paragrafo 1 dopo aver verificato che le informazioni necessarie siano state fornite e che le domande rispettino le condizioni di cui all'allegato I, punto 1.

3. Non appena riceve dalle autorità competenti summenzionate gli elenchi delle navi autorizzate, la Commissione li trasmette allo Stato membro interessato.

4. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base a tale autorizzazione, sino al momento in cui la Svezia avrà adottato i nuovi elenchi delle navi per l'anno in questione e avrà rilasciato le autorizzazioni preliminari di pesca.

### TITOLO II

**MODALITÀ CONCERNENTI L'ACCESSO ALLE ACQUE SOGGETTE ALLA SOVRANITÀ O ALLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI, ESCLUSE LE DIVISIONI CIEM III a (SKAGERRAT E KATTEGAT) E CIEM III b (ÖRESUND)**

### CAPITOLO I

**Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi che battono bandiera svedese nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali**

#### Articolo 7

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità attuale nelle divisioni CIEM III c, III d e IV è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

#### Articolo 8

1. La pesca nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM III c e III d è subordinata al rilascio, da parte della Commissione, di un'autorizzazione preliminare di pesca su richiesta delle autorità svedesi e all'osservanza delle condizioni di cui agli allegati III e IV. A bordo di ciascuna nave è tenuta copia di questi allegati.

2. La Svezia notifica alla Commissione, al momento della presentazione di ogni domanda di autorizzazioni preliminari di pesca, le seguenti informazioni:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza motrice,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

3. La Commissione disbriga, il più rapidamente possibile, tutte le domande di modifica degli elenchi durante il periodo di validità.

4. Il rilascio di autorizzazioni preliminari di pesca di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di autorizzazioni valide in qualsiasi momento non sia superiore a:

- 95 per la pesca del merluzzo bianco, dello spratto e dell'aringa nel mar Baltico,
- 57 per la pesca dell'aringa, dello spratto e dello sgombro nelle divisioni CIEM IV a e IV b,
- 25 per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e di altre specie nella sottozona CIEM IV.

5. Ciascuna autorizzazione è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse dev'essere provvista di autorizzazione preliminare di pesca.

6. Le autorizzazioni preliminari di pesca possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove autorizzazioni da parte della Commissione. Le nuove autorizzazioni hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

7. L'autorizzazione preliminare di pesca è ritirata dalla Commissione, totalmente o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti.

8. L'autorizzazione preliminare di pesca è ritirata dalla Commissione in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di 12 mesi non può essere rilasciata alcuna autorizzazione preliminare di pesca alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo, fino al momento in cui saranno stati presentati alla Commissione gli elenchi delle navi autorizzate per l'anno considerato e che quest'ultima avrà rilasciato le autorizzazioni preliminari di pesca.

#### *Articolo 9*

Le navi svedesi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrate le informazioni di cui all'allegato III. Esse trasmettono alla Commissione, conformemente alle regole stabilite nell'allegato IV, le informazioni specificate in tale allegato.

#### *Articolo 10*

In caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

La Commissione comunica alla Svezia il nome e le caratteristiche delle navi che non sono autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità nella sua composizione attuale durante il mese o i mesi successivi, a motivo di infrazione alla normativa comunitaria.

### TITOLO III

#### MODALITÀ DI ACCESSO ALLE ACQUE DELLE DIVISIONI CIEM III a (SKAGERRAK E KATTEGAT) E CIEM III b (ÖRESUND)

##### *Articolo 11*

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie nella divisione CIEM III a (Skagerrak e Kattegat) è autorizzato entro i limiti quantitativi di catture stabiliti per tale divisione.

##### *Articolo 12*

L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie nella divisione CIEM III b (Öresund) è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'allegato V.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### *Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I***CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ ATTUALE E DELLE NAVI FINLANDESI NELLE ACQUE SVEDESI****I. Disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi della Comunità attuale**

- a) Disposizioni svedesi relative al rilascio e alla gestione delle autorizzazioni preliminari di pesca per le navi della Comunità nella sua composizione attuale

La Commissione trasmette alle autorità svedesi l'elenco delle navi per ogni tipo di pesca, indicando il nome e le caratteristiche delle navi per le quali è chiesta un'autorizzazione preliminare di pesca. La Svezia disbriga quanto prima le richieste di modifica di un elenco.

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, la Svezia informa immediatamente la Commissione.

La Svezia comunica alla Commissione il nome e le caratteristiche delle navi che non sono autorizzate a pescare nella zona di pesca svedese durante il mese o i mesi successivi, in seguito ad un'infrazione della normativa comunitaria.

- b) Numero di autorizzazioni preliminari di pesca concesse alle navi della Comunità attuale nelle acque della Svezia nella divisione CIEM III d

Per la pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto : il numero totale di autorizzazioni valide per qualsiasi periodo è di 104.

Per la pesca del salmone : il numero di autorizzazioni valide per qualsiasi periodo è di 55.

- c) Condizioni cui debbono soddisfare le navi della Comunità attuale autorizzate a pescare nelle acque svedesi

1. Prima di entrare nelle acque svedesi, le navi della Comunità attuale trasmettono alle competenti autorità svedesi un rapporto attivo. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto attivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'entrata nella zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale si intendono cominciare le operazioni di pesca (dichiarare solo una zona),
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese,
- g) i quantitativi di catture contenute nelle stive (in chilogrammi e ripartiti per specie) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

2. Le navi della Comunità attuale che restano nella zona di pesca svedese oltre 14 giorni debbono trasmettere alle competenti autorità svedesi un rapporto bimensile, ossia ogni due settimane a partire dal quattordicesimo giorno dopo la prima entrata nella zona.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il « rapporto bimensile »,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) della trasmissione del rapporto,
- e) la suddivisione CIEM nella quale la nave esercita le attività di pesca (dichiarare una sola zona),
- f) l'attuale posizione geografica, indicando la latitudine e la longitudine,
- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

3. Le navi della Comunità attuale che intendono lasciare la zona di pesca svedese trasmettono, almeno un'ora prima di lasciare questa zona, un rapporto passivo alle competenti autorità svedesi.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto passivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'attraversamento del limite della zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale le catture sono state effettuate,
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'uscita della zona di pesca svedese,

- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo,
- h) i quantitativi, in chilogrammi di peso intero e ripartiti per specie, catturati nella zona di pesca svedese,
- i) i quantitativi (in chilogrammi di peso intero) e ripartiti per specie, presenti a bordo al momento della trasmissione.

Dopo aver trasmesso il rapporto passivo, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

Dopo la trasmissione del rapporto passivo le navi non sono più autorizzate a pescare nella zona di pesca svedese

## II. Disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi finlandesi

1. Prima di entrare nelle acque svedesi le navi finlandesi trasmettono alle competenti autorità svedesi un rapporto attivo. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto attivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'entrata nella zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale si intendono cominciare le operazioni di pesca (dichiarare solo una zona),
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese,
- g) i quantitativi di catture contenuti nelle stive (in chilogrammi e ripartiti per specie) al momento dell'entrata nella zona di pesca svedese.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

2. Le navi della Finlandia che restano nella zona di pesca svedese oltre 14 giorni debbono trasmettere alle competenti autorità svedesi un rapporto bimensile, ossia ogni due settimane a partire dal quattordicesimo giorno dopo la prima entrata nella zona.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il « rapporto bimensile »,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) della trasmissione del rapporto,
- e) la suddivisione CIEM nella quale la nave esercita le attività di pesca (dichiarare solo una zona),
- f) l'attuale posizione geografica, indicando la latitudine e la longitudine,
- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo.

Dopo aver trasmesso il rapporto, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

3. Le navi della Finlandia che intendono lasciare la zona di pesca svedese trasmettono, almeno un'ora prima di lasciare questa zona, un rapporto passivo alle competenti autorità svedesi.

Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni :

- a) il rapporto passivo,
- b) la nazionalità della nave e l'indicativo radio,
- c) le lettere e il numero di identificazione esterna ed il nome della nave,
- d) la data e l'ora (GMT/UTC) previste per l'attraversamento del limite nella zona di pesca svedese,
- e) la suddivisione CIEM nella quale le catture sono state effettuate,
- f) la stima della posizione geografica (latitudine e longitudine) al momento dell'uscita della zona di pesca svedese,
- g) il numero di giorni durante i quali sono state effettuate operazioni di pesca dal rapporto attivo,
- h) i quantitativi, in chilogrammi di peso intero e ripartiti per specie, catturati nella zona di pesca svedese,
- i) i quantitativi (in chilogrammi di peso intero) e ripartiti per specie, presenti a bordo al momento della trasmissione.

Dopo aver trasmesso il rapporto passivo, le navi attendono sullo stesso canale radio che le competenti autorità svedesi ne confermino la registrazione.

Dopo la trasmissione del rapporto passivo le navi non sono più autorizzate a pescare nella zona di pesca svedese.

*ALLEGATO II***Disposizioni finlandesi applicabili alle attività di pesca esercitate dalle navi svedesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia :****Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi**

1. Le navi della Svezia debbono notificare alla stazione radio interessata, sin dal momento in cui entrano nella zona di pesca finlandese :
  - il nome e il numero di identificazione della nave,
  - l'indicativo radio,
  - la posizione geografica,
  - l'ora di arrivo nella zona,
  - le catture detenute a bordo,
  - la divisione CIEM, indicando la propria posizione,
  - la suddivisione CIEM nella quale si intende iniziare le operazioni di pesca (dichiarare una sola zona).
2. Al momento di lasciare la zona di pesca finlandese le navi debbono trasmettere alle competenti autorità finlandesi, almeno un'ora prima di attraversare il limite della zona di pesca finlandese, un rapporto passivo nel quale è indicata l'ora di uscita dalla zona e i quantitativi catturati nella zona di pesca finlandese.

*ALLEGATO III***Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque della Comunità attuale (giornale di bordo)**

Se le navi svedesi effettuano la pesca nelle zone che si estendono fino a 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della Comunità attuale disciplinate da norme comunitarie in materia di pesca, nel giornale di bordo debbono essere registrati i seguenti dati, subito dopo le operazioni seguenti :

1. Dopo ogni operazione di pesca :
  - 1.1. i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo ;
  - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca ;
  - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ;
  - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra :
  - 2.1. l'indicazione « ricevuto da » o « trasbordato su » ;
  - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo ;
  - 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità :
  - 3.1. il nome del porto ;
  - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee :
  - 4.1. la data e l'ora della comunicazione ;
  - 4.2. il tipo di messaggio : IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL ;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio : il nome della radiostazione.

*ALLEGATO IV***Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi svedesi nelle acque della Comunità attuale (trasmissione delle informazioni)**

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti :
- 1.1. Ad ogni entrata delle navi nelle zone di pesca che si estendono fino a 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della Comunità attuale disciplinate da norme comunitarie in materia di pesca :
  - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
  - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
  - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente la sola comunicazione della prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1 :
  - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
  - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
  - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
  - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
  - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo ;
  - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente la sola comunicazione dell'ultima uscita.

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie :
  - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra :
  - a) gli elementi indicati al punto 1.5 ;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazioni, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante ;
  - b) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi ;
  - c) l'identificazione del tipo di messaggio ;
  - d) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Göteborg	SOG
Rønne	OYE

#### 4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi,
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
  - i) messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1 : IN,
  - ii) messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1 : OUT,
  - iii) messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra : ICES,
  - iv) messaggio settimanale : WKL,
  - v) messaggio ogni tre giorni : 2 WKL ;
- la data, l'ora e la posizione geografica,
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesche che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

## 5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4 :

- PRA : gambarello boreale (*Pandalus borealis*),
- HKE : nasello (*Merluccius merluccius*),
- GHL : halibut di Groenlandia (*Reinhardtius hippoglossoides*),
- COD : merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
- HAD : eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),
- HAL : halibut (*Hippoglossus hippoglossus*),
- MAC : sgombro (*Scomber scombrus*),
- HOM : sugarello (*Trachurus trachurus*),
- RNG : granatiere (*Coryphaenoides rupestris*),
- POK : merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),
- WHG : merlano (*Merlangius merlangus*),
- HER : aringa (*Clupea harengus*),
- SAN : cicereello (*Ammodytes* spp.),
- SPR : spratto (*Sprattus sprattus*),
- PLE : passera di mare (*Pleuronectes platessa*),
- NOP : gado norvegese (*Trisopterus esmarkii*),
- LIN : molva (*Molva molva*),
- PEZ : gamberetti (*Penaeidae*),
- ANE : acciuga (*Engraulis encrasicolus*),
- RED : scorfano di Norvegia (*Sebastes* spp.),
- PLA : passera canadese (*Hypoglossoides platessoides*),
- SQX : calamaro (*Illex* spp.),
- YEL : limanda (*Limanda ferruginea*),
- WHB : melù (*Micromesistius poutassou*),
- TUN : tonno (*Thunnidae*),
- BLI : molva azzurra (*Molva dypterygia*),
- USK : brosmio (*Brosme brosme*),
- DGS : spinarolo (*Squalus acanthias*),
- BSK : squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),
- POR : smeriglio (*Lamna nasus*),
- SQC : calamaro (*Loligo* spp.),
- POA : castagnola (*Brama brama*),
- PIL : sardina (*Sardina pilchardus*),
- CSH : gamberetto grigio (*Crangon crangon*),
- LEZ : rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.),
- MNZ : rana pescatrice (*Lophius* spp.),
- NEP : scampo (*Nephrops norvegicus*),
- POL : merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),
- ARG : argentina (*Argentina sphyraena*),
- SAL : salmone (*Salmo salar*),
- OTH : altri.

*ALLEGATO V*

La pesca da parte delle navi comunitarie nell'Öresundt è autorizzata secondo le seguenti modalità :

1. All'interno della batimetrica dei 7 m è permessa esclusivamente :
    - a) la pesca con rete da aringhe ;
    - b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
  2. All'esterno della batimetrica di 7 m la pesca con rete da traino o a circuizione è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
  3. Fatto salvo il paragrafo 2, nei « Middelgrundten » è autorizzata la pesca a mezzo di « agnvod » purché non superino i 7,5 m tra « amspidserne ».
  4. A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca con rete da traino o con sciabica danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 3238/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, e soprattutto il suo articolo 7 paragrafo 2,considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra<sup>(2)</sup>, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato I di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato II dello stesso;considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro<sup>(3)</sup>, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato II di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato I dello stesso;considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Romania dall'altra<sup>(4)</sup>, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato A di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato B dello stesso;considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra<sup>(5)</sup>, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato I di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato II dello stesso;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale riguardante le misure di accompagnamento tra

la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra<sup>(6)</sup>, si è tenuto conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale; considerando che queste misure prevedono in particolare una riduzione del prelievo applicabile al latte scremato in polvere e al burro, nonché all'orzo; che in conseguenza la riduzione degli elementi mobili è prevista per certe merci di cui alla tabella I dell'allegato del suddetto protocollo entro i limiti delle contingenti in valore fissati all'articolo primiero del regolamento (CE) n. 315/94 del Consiglio<sup>(7)</sup>;considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale riguardante le misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica slovacca<sup>(8)</sup>, dall'altra, si è tenuto conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale; considerando che queste misure prevedono in particolare una riduzione del prelievo applicabile al latte scremato in polvere e al burro, nonché all'orzo; che in conseguenza la riduzione degli elementi mobili è prevista per certe merci di cui alla tabella I dell'allegato del suddetto protocollo entro i limiti delle contingenti in valore fissati all'articolo primiero del regolamento (CE) n. 316/94 del Consiglio<sup>(9)</sup>;considerando che, ai sensi del protocollo n. 2 dell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra<sup>(10)</sup>, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato 1 di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato 2 dello stesso;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 2 dell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 15.<sup>(10)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra<sup>(1)</sup>, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato 1 di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato 2 dello stesso ;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 2 dell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica d'Estonia dall'altra<sup>(2)</sup>, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato 1 di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato 2 dello stesso ;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari, per quanto riguarda i prodotti di cui agli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento ; che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza di trattamento e la continuità d'accesso a tutti gli importatori comunitari a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tributi previsti per i medesimi a tutti le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti in causa ; che nulla osta che, per garantire un'efficace gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettivamente accertate ; che tuttavia questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione di tali misure tariffarie possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le « questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati fuori allegato II »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, le merci originarie dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica

Ceca, della Repubblica Slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia che figurano negli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento, sono soggette a elementi mobili ridotti determinati in conformità dell'articolo 2, nei limiti dei contingenti annuali e secondo le condizioni previste da ciascuno di tali allegati.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per merci originarie le merci rispondenti alle condizioni stabilite dal protocollo 4 allegato agli accordi europei e accordi interinali tra Comunità europea, da un lato, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, e dal protocollo 3 allegato agli accordi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia.

### Articolo 2

Gli elementi mobili ridotti applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 sono calcolati nel modo seguente :

- a) Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca : la differenza, stabilita in conformità dell'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93 tra la media dei prezzi di entrata e la media dei prezzi cif o dei prezzi franco frontiera per ciascun prodotto di base è ridotta del 30 %. Tuttavia le differenze stabilite per il grano tenero, per quanto riguarda l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, per i prodotti di base che rientrano nel capitolo IV della nomenclatura combinata, per quanto riguarda la Polonia, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, e per l'orzo, per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, sono ridotte del 60 %.
- b) Lituania, Lettonia, Estonia : la differenza, stabilita in conformità dell'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93 tra la media dei prezzi di entrata e la media dei prezzi cif o dei prezzi franco frontiera per ciascun prodotto di base è ridotta del 10 % ; tuttavia le differenze stabilite per i prodotti di base che rientrano nel capitolo IV della nomenclatura combinata sono ridotte del 20 %.
- c) gli importi così ottenuti sono applicati ai quantitativi di prodotti di base che si considerando entrati nella fabbricazione delle merci in questione, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93.

### Articolo 3

Gli elementi mobili applicabili alle merci, che figurano all'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93, ma che non figurano, rispettivamente, negli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento, nonché alle merci che figurano nei suddetti allegati per i quantitativi che superano i contingenti ivi fissati, sono quelli stabiliti direttamente in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

*Articolo 4*

1. I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta da assicurarne la gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume contingente in causa, di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti in causa, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## POLONIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5401	ex 0403  0403 10 51 a 0403 10 99 0403 90 71 a 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :  - Iogurt aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao  - altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao	14	MOBR
09.5403	ex 1704 1704 10  1704 90 30 1704 90 55	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao :  - Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero  - Preparazione detta « cioccolato bianco »  - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	3 850	MOBR
09.5405	ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30 ; cuscus, anche preparato	330	MOBR
09.5407	1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	37	MOBR
09.5409	2001 90 40 2008 99 91  2004 10 91 2005 20 10	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico o altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zucchero né di alcool  Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	22	MOBR
09.5411	2101 10 99  2101 20 90	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 10 91  Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o base di tè o di mate, non compresi nel codice NC 2101 20 10	14	MOBR
09.5413	2101 30 19 2101 30 99	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta  Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta	280	MOBR
09.5415	2106 90 10	Preparazioni dette « fondue »	500	MOBR

## ALLEGATO II

## UNGHERIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5209	0710 40 0711 90 30		6300	0 + MOBR 0 + MOBR
09.5211	1519 12 00 1519 20 00		380	0 3,3
09.5213	1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 30 1704 90 51*11 1704 90 51*19 1704 90 51*90 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99*10 1704 90 99*90	<p>--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg :</p> <p>----- fondenti di zucchero :</p> <p>----- aventi tenore in peso, di saccarosio inferiore a 70 %</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>----- altri</p> <p>----- altri :</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>----- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p>	3 150	<p>0 + MOBR MAX 23</p> <p>0 + MOBR MAX 18</p> <p>0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z</p> <p>0 + MOB MAX 27 + AD S/Z</p> <p>0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z</p> <p>0 + MOB MAX 27 + AD S/Z</p>
09.5215	1803		710	2,2
09.5217	1804 00 00		1 150	1,6
09.5219	1805 00 00		32	1,8
09.5221		<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :</p> <p>--- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</p> <p>--- non contenente o contenente, in peso, meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio</p> <p>--- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio :</p>	1 580	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5221 (segue)	1806 10 10*11	— — — — semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio		0
	1806 10 10*19	— — — — altri		2
		— — — — altri :		
	1806 10 10*91	— — — — semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio		0 + MOBR
	1806 10 10*99	— — — — altri		0 + MOBR
		— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % :		
	1806 10 30*10	— — — semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio		0 + MOBR
	1806 10 30*90	— — — altri		0 + MOBR
		— — aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato ugualmente in saccarosio, uguale o superiore a 80 % :		
	1806 10 90*10	— — — semplicemente con aggiunta di saccarosio		0 + MOBR
	1806 10 90*90	— — — altri		0 + MOBR
	1806 20 10			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 30			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 50			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 70			0 + MOBR
	1806 20 80*10			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 80*90			0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 95*10			0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 20 95*90			0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
	1806 31			0 + MOBR
	1806 32			MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 11			} 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 19			
	1806 90 31			
	1806 90 39			
	1806 90 50			
		— altri :		
		— — Pasta da spalmare contenente cacao :		
	1806 90 60*10	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno		} 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	1806 90 60*90	— — — altri		
1806 90 70				
	— — — — altri :			
1806 90 90*11	— — — — — avente tenore in peso di saccarosio inferiore a 70 %		0 + MOBR	
1806 90 90*91			MAX 27 + AD S/Z	
1806 90 90*19			0 + MOB	
1806 90 90*99			MAX 27 + AD S/Z	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5223	1901 10 00		14	0 + MOBR
09.5225	1901 20		780	0 + MOBR
09.5227	1901 90 11 1901 90 19	-- -- altri	1 490	0 + MOBR
		-- -- altri :		
		-- -- Preparazioni a base di farine di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata « papad » :		
	1901 90 90*12	-- -- -- contenenti cacao :		0 + MOBR
		-- -- -- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
	1901 90 90*14	-- -- -- -- altri		0 + MOBR
		-- -- -- -- altri :		
	1901 90 90*16	-- -- -- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
	1901 90 90*18	-- -- -- -- altri		0 + MOBR
		-- -- Grassi di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione con aggiunta di estratti di mate, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di « cornflakes » e di preparazioni similari :		
		-- -- -- -- contenenti cacao :		
	1901 90 90*21	-- -- -- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
	1901 90 90*23	-- -- -- -- altri		0 + MOBR
		-- -- -- -- altri :		
	1901 90 90*27	-- -- -- -- non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
	1901 90 90*29	-- -- -- -- altri		0 + MOBR
		-- -- Preparazioni per usi dietetici o di cucina :		
		-- -- -- -- contenenti cacao :		
	1901 90 90*61	-- -- -- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
	1901 90 90*63	-- -- -- -- altri		0 + MOBR
		-- -- -- -- altri :		
	1901 90 90*65	-- -- -- -- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, avente tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5227 (segue)	1901 90 90*67	- - - - - altri		0 + MOBR
	1901 90 90*71			0 + MOBR
	a			
	1901 90 90*77			
	1901 90 90*93	- - - - - contenenti cacao :		0 + MOBR
		- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
	1901 90 90*95	- - - - - altri		0 + MOBR
1901 90 90*97		- - - - - altri :		
		- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50 % e inferiore a 75 %		0 + MOBR
1901 90 90*99	- - - - - altri : Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili		0 + MOBR	
09.5228	1902 11 1902 19 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40 10 1902 40 90		330	0 + MOBR
09.5229	1903 00 00*10 1903 00 00*90	- di fecola di patate - altre	37	0 + MOBR
09.5231	1904 10 1904 90 10 1904 90 90		120	0 + MOBR 0 + MOBR 0 + MOBR
09.5233	1905 10		1 100	0 + MOBR MAX 24 + AD F/M
	1905 20			0 + MOBR
	1905 30 11			0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z
	1905 30 19			0 + MOBR
	1905 30 30			MAX 30 + AD S/Z
	1905 30 51			
	1905 30 59			
	1905 30 91			
	1905 30 99			0 + MOB MAX 35 + AD F/M
	1905 40			0 + MOBR
	1905 90 10			0 + MOBR MAX 20 + AD F/M
	1905 90 20			0 + MOBR
	1905 90 30			
	1905 90 40			0 + MOBR
	1905 90 45			MAX 30 + AD F/M
	1905 90 55			
	1905 90 60			0 + MOBR MAX 35 + AD F/M
1905 90 90		0 + MOBR MAX 30 + AD F/M		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5235	2001 90 30 2004 90 10 2005 80		11 070	0 + MOBR
09.5237	2101 10 99  2101 20 10*10 2101 20 10*90 2101 20 90	<p>– Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazione a base di questi estratti o concentrati a base di tè o mate :</p> <p>– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola :</p> <p>– – – Preparati a base di tè o mate</p> <p>– – – altri</p>	14	<p>0 + MOBR</p> <p>0</p> <p>4,4</p> <p>0 + MOBR</p>
09.5239	2101 30 11 2101 30 19 2101 30 91 2101 30 99		620	<p>7,7</p> <p>0 + MOBR</p> <p>8,6</p> <p>0 + MOBR</p>
09.5241	2103 10 00*10 2103 10 00*90  2103 20 00*10 2103 20 00*90 2103 30 90  2103 90 90*11 2103 90 90*19  2103 90 90*91 2103 90 90*99	<p>– Salsa di soia :</p> <p>– – a base di olio vegetale</p> <p>– – altri</p> <p>– Salsa « Ketchup », ed altre al pomodoro :</p> <p>– – Salse a base di purè di pomodoro</p> <p>– – altri</p> <p>– altri :</p> <p>– – altri :</p> <p>– – – contenenti pomodoro :</p> <p>– – – – a base di olio vegetale</p> <p>– – – – altro</p> <p>– – – – altro :</p> <p>– – – – a base di olio vegetale</p> <p>– – – – altro</p>	2 510	<p>4,4</p> <p>4,4</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>6,5</p> <p>5,9</p> <p>5,9</p> <p>5,9</p> <p>5</p>
09.5243	2104 10 00*10 2104 10 00*90 2104 20	<p>– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati :</p> <p>– – contenenti pomodori</p> <p>– – altri</p>	710	<p>7</p> <p>7</p> <p>8,6</p>
09.5245	2105		59	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
09.5247	2106 10 10 2106 10 90		170	<p>8,2</p> <p>0 + MOBR</p>

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5249	2106 90 10	<p>-- altri :</p> <p>-- -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola :</p>	1 080	0 + MOBR  MAX 25 ECU/100 kg/netti
	2106 90 91*10	-- -- -- idrolisati di proteine, autolisati di lievito		4,4
	2106 90 91*90	-- -- -- altri		
		-- -- -- preparazioni alimentari consistenti in miele naturale arricchito con «gelatina reale di api» :		4,4
	2106 90 99*12	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR
	2106 90 99*14	-- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOB
		-- -- -- -- altre :		
		-- -- -- -- aventi tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % :		
		-- -- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg :		
	2106 90 99*22	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR
	2106 90 99*24	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOB
		-- -- -- -- -- altre :		
	2106 90 99*30	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR
	2106 90 99*32	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOB
		-- -- -- -- -- altre :		
	2106 90 99*92	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOBR
	2106 90 99*94	-- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0 + MOB

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5251	2202 10 00 2202 90 10*10  2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— altre :</li> <li>— — non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :</li> <li>— — — contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</li> </ul>	1 760	0  4,4 0 + MOBR
09.5253	2203		1 420	7
09.5255	2205 10 10 2205 10 90  2205 90 10 2205 90 90		410	3,4 ECU/hl 0,3 ECU/% vol/hl + 2 ECU/hl 2,8 ECU/hl 0,3 ECU/% vol/hl

## ALLEGATO III

## ROMANIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5431	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco); eccettuati gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso senza aggiunta di altre sostanze, che rientrano nel codice NC 1704 90 10 (1)	1 840	MOBR
09.5433	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao (1)	997	MOBR
09.5435	ex 1902	Paste alimentari, escluse quelle farcite che rientrano nei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	437	MOBR
09.5437	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « cornflakes »); cereali, diversi al granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	276	MOBR
09.5439	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 303	MOBR
09.5441	2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze o concentrati:	153	MOBR
	2101 30 19	— Succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta		
	2101 30 99	— Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè esclusi quelli della cicoria torrefatta		
09.5443	2105	Gelati, anche contenenti cacao	107	MOBR
09.5445	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 10 e 2106 90 91 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (1)	920	MOBR
09.5447	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2209	15	MOBR
	2209 90 91	Bevande analcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi e legumi del codice NC 2009, contenenti dei nn. NC 0401 e ottenuti da prodotti dei codici NC 0401-0404		
	2202 90 95			
	2202 90 99			

(1) Diversi dalle merci dei codici NC 1704 90 51, 1704 90 99, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90 e 2106 90 99 contenenti saccarosio in misura uguale o superiore al 70 % in peso (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).

## ALLEGATO IV

## BULGARIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (t)	Preferenza
09.5461	1704 10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	153	MOBR
09.5463		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :	460	MOBR
		– Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg		
	1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %		
	1806 31	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini :		
	1806 31	– – ripiene		
	1806 32	– – non ripiene		
	1806 90	– altre		
09.5465	1901 10	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	15	MOBR
09.5467	1901 90 90	– – altri	77	MOBR
09.5469	1902 19	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate :	307	MOBR
		– – altre		
09.5471	1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	230	MOBR
09.5473	1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini :	537	MOBR
	1905 90	– altri		
		– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati, o a base di caffè		
09.5475	2101 10 99	– – – altri	153	MOBR
09.5477	2102	Lieviti (vivi o morti) ; altri microrganismi monocellulari morti (esclusivi i vaccini della voce 3002) ; lieviti in polvere, preparati	77	MOBR
	2102 10	– Lieviti vivi		
	2102 10 31	– – Lieviti di panificazione, secchi		
	2102 10 39	– – – altri		
09.5479	2105	Gelati, anche contenenti cacao :	77	MOBR
09.5481	2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	460	MOBR
	2106 10 90	– – – altri		
	2106 10 99	– – – altri		
09.5483		Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 :		
	2202 90	– altre	15	MOBR

## ALLEGATO V

## REPUBBLICA CECA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (ECU)	Preferenza
09.5417	ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	3 382 400	MOBR
	da 0403 10 51 a 0403 10 99	— iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao		
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	— altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao		
	ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni del codice NC 1516:		
	1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	1517 90 10	— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie dal codice NC 1704 90 10		
	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao		
	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci dal n. 0401, al n. 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove		
	ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato		
	1903	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili		
	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani precotti o altrimenti preparati		
	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 10 99	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 10 91		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (ECU)	Preferenza
09.5417 ( <i>segue</i> )	2101 20 90	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nel codice NC 2101 20 10		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta		
	2102 10 31	Lievitanti di panificazione		
	2102 10 39			
	2105	Gelati, anche contenenti cacao		
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nei codici NC 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti		
	2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi		
2202 90 95	del codice 2009 contenente i prodotti dei codici NC 0401,			
2202 90 99	0402 e 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte			

## ALLEGATO VI

## REPUBBLICA SLOVACCA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (ECU)	Preferenza
09.5417	ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :	1 691 200	MOBR
	da 0403 10 51 a 0403 10 99	— iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao		
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	— altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao		
	ex 1517	Margarina ; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni del codice NC 1516 :		
	1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	1517 90 10	— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie dal codice NC 1704 90 10		
	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao		
	1901	Estratti di malto ; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove ; preparazioni alimentari di prodotti dei codici da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove		
	ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30 ; cuscus, anche preparato		
	1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili		
	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes ») ; cereali, diversi dal granturco, in grani precotti o altrimenti preparati		
	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao ; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 10 99	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 10 91		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (ECU)	Preferenza
09.5417 (segue)	2101 20 90	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nel codice NC 2101 20 10		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta		
	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione		
	2105	Gelati, anche contenenti cacao		
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nei codici NC 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti		
	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi del codice 2009 contenente i prodotti dei codici NC 0401, 0402 e 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte		

## ALLEGATO VII

## LITUANIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (tonnellate)	Preferenza
09.6501	1704 90 71	— — — — caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	} 100	MOBR
	1704 90 75	— — — — caramelle		
	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :		
09.6503	1806 90	— altre	250	MOBR

## ALLEGATO VIII

## LETTONIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (tonnellate)	Preferenza
09.6505	1704 90 75	— — — — caramelle — altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini	30	MOBR
09.6507	1806 31 00 1806 32	— — ripiene — — non ripiene :	50	MOBR
09.6509	1806 32 10	— — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	50	MOBR
09.6511	1806 90 11	— — — — contenenti alcole	15	MOBR
09.6513	2105	Gelati, anche contenenti cacao	25	MOBR

## ALLEGATO IX

## ESTONIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1995 (tonnellate)	Preferenza
09.6515	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) :	} 120	MOBR
	1704 10 11	— — — — sotto forma di strisce		
	1704 10 19	— — — — altre		
	1704 90 71 1704 90 75	— — — — caramelle di zucchero cotto, anche ripiene — — — — caramelle		
09.6517	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	60	MOBR
09.6519	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao ; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	100	MOBR
09.6521	2102 10	— lieviti vivi	15	MOBR
	2102 10 39	— — — — altri		
09.6523	2105	Gelati, anche contenenti cacao	10	MOBR

## REGOLAMENTO (CE) N. 3239/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica taluni regolamenti nel settore delle uova e delle carni di pollame a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che conformemente all'articolo 169 dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è opportuno adattare, nei settori delle uova e delle carni di pollame, i regolamenti (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 25 luglio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2773/90<sup>(2)</sup>, (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/94<sup>(4)</sup>, e (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/94<sup>(6)</sup>;

considerando che la Svezia sta esaminando la possibilità di adottare misure intese a differire l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2782/75<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91<sup>(8)</sup>, (CEE) n. 1906/90<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93<sup>(10)</sup> e (CEE) n. 1907/90<sup>(11)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 2617/93<sup>(12)</sup>, fino al 1° gennaio 1997, conformemente all'articolo 167 dell'atto;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure contemplate all'articolo 169 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 1868/77 è modificato come segue :

— al paragrafo 1 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti menzioni :

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 54.<sup>(5)</sup> GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 32.<sup>(7)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.<sup>(8)</sup> GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11.<sup>(9)</sup> GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 289 del 24. 11. 1993, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.<sup>(12)</sup> GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 1.

« AT per l'Austria,

FIN per la Finlandia,

SE per la Svezia. »,

— la nota<sup>(1)</sup> in calce all'allegato II, è completata dalle menzioni :

« Austria : una sola regione,

Finlandia : una sola regione,

Svezia : una sola regione. »

2. Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue :

— al paragrafo 2 dell'articolo 4, sono aggiunte le seguenti menzioni :

« Austria 13

Finlandia 14

Svezia 15. »,

— al paragrafo 1 dell'articolo 14 sono aggiunte le seguenti menzioni :

« — Parasta ennen,

— Bäst före. »,

— all'articolo 15, sono aggiunte le seguenti menzioni :

« — Pakattu,

— Förpackat den »,

— al paragrafo 1 dell'articolo 18 sono aggiunte le seguenti menzioni :

i) alla lettera a) :

« — Ulkokanojen munia

— Ägg från utehöns

— Ulkokanalasta,

— Utehöns »,

ii) alla lettera b) :

« — Ulkokanojen munia, voimaperäinen tuotanto

— Ägg från utehöns, intensivt

— Ulkokanalasta, voimaperäinen tuotanto

— Utehöns int. »,

iii) alla lettera c) :

« — Lattiakanojen munia

— Ägg från golvhöns

— Lattiakanalasta

— golvhöns »,

- iv) alla lettera d):
- |   |  |
|---|--|
| « — Lattiakanojen<br>munia, voimape-<br>räinen tuotanto | — Lattiakanalasta<br>voimaperäinen<br>tuotanto |
| — Ägg från golvhöns,<br>intensivt                       | — Golvhöns, int. »                             |
- All'allegato I, sono aggiunte le seguenti menzioni:
- i) al punto 1:
- « — parasta ennen  
— bäst före. »
- ii) al punto 2:
- « — pakattu  
— förp. den. »
- iii) al punto 3:
- « — viimeinen myyntipäivä  
— sista försäljningsdag »
- iv) al punto 4:
- « — munintapäivä  
— värpta den. »
3. Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:
- al paragrafo 7 dell'articolo 14 bis sono aggiunte le seguenti menzioni:

- « Vesipitoisuus ylittää ETY-normin,  
Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG »,
- agli allegati I, II e III, sono aggiunti i nomi e le menzioni che figurano nell'allegato al presente regolamento,
- all'allegato VIII, sono aggiunti i seguenti laboratori:
- « Austria: Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft  
Trunnerstraße 1-3  
A-1020 Wien
- Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA),  
Hämeentie 57, PL 368, FIN 00231 Helsinki
- Svezia: Statens livsmedelsverk  
Box 622  
S-75126 Upsala. »

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995 e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

L'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1868/77, (CEE) n. 1274/91 e (CEE) n. 1538/91 in Svezia è differita sino al 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*  
*« ALLEGATO I*

**ARTICOLO 1.1 — PARTI DI CARCASSE DI POLLAME — NOMI**

	D	FIN	SE
1.	Masthuhn	Broileri	Kyckling, Slaktkyckling (broiler)
2.		Kukko, kana	Tupp, höna, gryt- eller kokhöna
3.		Chapon (syöttökukko)	Kapun
4.		Kananpoika, kukonpoika	Poussin, Coquelet
1.		(Nuori) kalkkuna	(Ung) kalkon
2.		Kalkkuna	Kalkon
1.		(Nuori) anka, (Nuori) myskiankka	(Ung) anka, ankung, (ung) mulardand (ung) myskand
2.		Ankka, myskiankka	Anka, mulardand, myskand
1.	Jungmastgans	(Nuori) hanhi	(Ung) gås, gåsunge
2.		Hanhi	Gås
1.		(Nuori) helmikana	(Ung) pärlhöna
2.		Helmikana	Pärlhöna

**ARTICOLO 1.2 — PARTI DI CARCASSE DI POLLAME — NOMI**

	D	FIN	SE
a)		Puolikas	Halva
b)		Neljännes	Kvart
c)		Takaneljännes	Bakdelspart
d)		Rinta	Bröst
e)		Koipi-reisi	Klubba
f)	Hühnerkeule mit Rückenstück	Koipi-reisi, jossa selkäosa	Kycklingklubba med del av ryggen
g)		Reisi	Lår
h)		Koipi	Ben
i)		Siipi	Vinge
j)		Süvet kiinni toisissaan	Sammanhängande vingar
k)	Filet	Rintafilé'	Bröstfilé
l)		Rintafilé' solisluineen	Bröstfilé med nyckelben
m)		Magret, maigret	Magret, maigret

*ALLEGATO II*

**ARTICOLO 9 — METODI DI RAFFREDDAMENTO**

	FIN	SE
1.	Ilmajäähdytys	Luftkylning
2.	Ilmasprayjäähdytys	Evaporativ kylning
3.	Vesijäähdytys	Vattenkylning

## ALLEGATO III

ARTICOLO 10.1 — FORME DI ALLEVAMENTO		
	FIN	SE
a)	Ruokittu ... % ... Kauralla ruokittu hanhi	Utfodrad med ... % ... Havreutfodrad gås
b)	Laajaperäinen sisäkasvatus	Extensivt uppfödd inomhus
c)	Ulkoilumahdollisuus	Tillgång till utomhusvistelse
d)	Ulkoiluvapaus	Traditionell utomhusvistelse
e)	Vapaa kasvatus	Uppfödd i full frihet »

**REGOLAMENTO (CE) N. 3240/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1994****recante proroga del regolamento (CEE) n. 3879/90 recante modalità di applicazione del regime di importazione valido per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, sul regime all'importazione applicabile a taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3191/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,considerando che con la decisione 90/637/CEE <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha approvato il rinnovo dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca fino alla fine del 1994; che l'accordo si intende rinnovato automaticamente a partire dal 1° gennaio 1995 a meno che una delle due parti lo denunci entro i termini previsti;

considerando che il principio del rinnovo è sancito dall'accordo conclusivo dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Uruguay Round, con qualche modifica; che tuttavia, l'entrata in vigore di quest'ultimo accordo nel settore agricolo è prevista, nella Comunità, solo a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che, stando così le cose, è opportuno non interrompere gli scambi commerciali dei suddetti prodotti nel corso del primo semestre del 1995;

considerando che occorre quindi prorogare, per il primo semestre del 1995, la validità del regolamento (CEE) n.

3879/90 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1509/91 <sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3879/90 restano di applicazione per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99, originari della Thailandia ed esportati da tale paese nell'Unione europea nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995.

2. I titoli di esportazione emessi dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 sono validi centoventi giorni a partire dalla data del rilascio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 115.<sup>(5)</sup> GU n. L 141 del 5. 6. 1991, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3241/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**che stabilisce per il primo semestre del 1995 le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che con il regolamento (CE) n. 774/94 è stato aperto un contingente tariffario di 18 000 t di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che conformemente ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° luglio 1995, si prevede di mantenere tale contingente nel quadro del regime detto « di accesso minimo »; che è quindi indicato, attualmente, aprire tale contingente limitatamente al primo semestre del 1995 e per un quantitativo corrispondente a tale periodo dell'anno, ossia al 50 % delle 18 000 t disponibili per l'intero 1995; che il quantitativo rimanente sarà aperto dopo l'entrata in vigore dei risultati suddetti e in base alle disposizioni relative alla loro attuazione; che la limitazione del regime in esame al primo semestre dell'anno comporta una riduzione del termine per realizzare le importazioni; che, di conseguenza, è opportuno prorogare di un mese, in via transitoria, tale termine;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94<sup>(3)</sup>; tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle

carni bovine sono subordinate alla presentazione di un certificato;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazioni sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il primo semestre del 1995, la metà del contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 774/94 è ripartito come segue:

a) 5 500 t di carni refrigerate, di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 1 000 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

c) 2 500 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

« Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei piccozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine :

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3 ; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attestino che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recante la dicitura : "carni di alta qualità" ».

#### Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un titolo di importazione rilasciato conformemente al presente regolamento e, per analogia, con le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, il riferimento al regolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) è sostituito con un riferimento al presente regolamento.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m<sup>2</sup>.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità ; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

#### Articolo 3

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

#### Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

#### Articolo 5

1. Per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1 :

- a) l'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità ;

- b) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato ;

- c) la competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

2. In deroga alle disposizioni previste dal paragrafo 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base ad un corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata in 30 ECU/100 kg, peso netto.

3. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 luglio 1995.

*Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2377/80 e (CEE) n. 3719/88 <sup>(1)</sup>.

Tuttavia, in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di 100 ECU ivi previsto è sostituito dall'importo di 25 ECU.

*Articolo 7*

Entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1:

— per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione,

— che sono stati immessi in consumo,

ripartiti per paese di origine e per codice della nomenclatura combinata.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.



ALLEGATO I

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	<b>ORIGINALE</b>	
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	<b>5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ                  CARNI BOVINE                  CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO                  ECCEZIONALE                  1.1.1995 — 30.6.1995                  Regolamento (CE) n. 3241/94</b>		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)			
11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo :  <p style="text-align: center;">Luogo : _____ Data : _____</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello

**DEFINIZIONE**

**Carni di alta qualità originarie di.....  
(definizione applicabile)**

---

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE  
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a).
  - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)  
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera b).
  - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)  
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera c).
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 3242/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3653/85 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3234/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3013/89, i dazi applicabili ai prodotti in questione sono limitati a quelli derivanti da accordi di autolimitazione; che l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3581/93<sup>(8)</sup>, stabilisce che il prelievo applicabile alle importazioni effettuate in forza di accordi di autolimitazione sia limitato al 10 % ad valorem;

considerando che il Consiglio, con la sua decisione<sup>(9)</sup>, ha approvato, in nome della Comunità, il rinnovo fino al 30 giugno 1995 degli adattamenti degli accordi conclusi tra

la Comunità europea e i paesi terzi seguenti: Argentina, Australia, Bulgaria, Ungheria, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Uruguay, sugli scambi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che nel quadro di tali adattamenti il prelievo è ridotto a zero;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3643/85, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/93<sup>(11)</sup>, il prelievo applicabile alle importazioni originarie di paesi terzi diversi da quelli che hanno stipulato con la Comunità accordi di autolimitazione è limitato al 10 % ad valorem;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3234/94, in deroga agli accordi di autolimitazione conclusi con l'Islanda, la Romania e la Repubblica federale di Jugoslavia e in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 è sospesa fino al 31 dicembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82, i titoli di importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 emessi fino al 30 giugno 1995 su presentazione di certificati di esportazione rilasciati dall'Argentina, dall'Australia, dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dall'Islanda, dalla Nuova Zelanda, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Uruguay, recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.

<sup>(5)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 21.

<sup>(9)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(10)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.

<sup>(11)</sup> GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 10.

- Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento (CE) n° 3242/94],
- Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EF) nr. 3242/94),
- Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 3242/94),
- Εισφορά περιορισμένη στο μηδέν [εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3242/94],
- Levy limited to zero (application of Regulation (EC) No 3242/94),
- Prélèvement limité à zéro [application du règlement (CE) n° 3242/94],
- Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento (CE) n. 3242/94],
- Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EG) nr. 3242/94),
- Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regulamento (CE) n° 3242/94],
- Inontimaksutta [Asetuksen (EY) n:o 3242/94 mukaisesti],
- Importavgiften begränsad till nul (tillämpning av förordning (EG) nr 3242/94).

#### Articolo 2

Per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e della Slovenia, i titoli d'importazione emessi fino al 30 giugno 1995 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento (CE) n° 3242/94],
- Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EF) nr. 3242/94),
- Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 3242/94),
- Εισφορά περιορισμένη στο μηδέν [εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3242/94],
- Levy limited to zero (application of Regulation (EC) No 3242/94),
- Prélèvement limité à zéro [application du règlement (CE) n° 3242/94],
- Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento (CE) n. 3242/94],

- Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EG) nr. 3242/94),
- Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regulamento (CE) n° 3242/94],
- Inontimaksutta [Asetuksen (EY) n:o 3242/94 mukaisesti],
- Importavgiften begränsad till nul (tillämpning av förordning (EG) nr 3242/94).

#### Articolo 3

Per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine di cui ai codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, in deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3653/85, i titoli di importazione rilasciati fino al 30 giugno 1995 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento (CE) n° 3242/94],
- Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EF) nr. 3242/94),
- Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 3242/94),
- Εισφορά περιορισμένη στο μηδέν [εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3242/94],
- Levy limited to zero (application of Regulation (EC) No 3242/94),
- Prélèvement limité à zéro [application du règlement (CE) n° 3242/94],
- Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento (CE) n. 3242/94],
- Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EG) nr. 3242/94),
- Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regulamento (CE) n° 3242/94],
- Inontimaksutta [Asetuksen (EY) n:o 3242/94 mukaisesti],
- Importavgiften begränsad till nul (tillämpning av förordning (EG) nr 3242/94).

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 3243/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e la carne di bufalo congelata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3071/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (per il primo semestre del 1995) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 3073/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (per il primo semestre del 1995) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 è stato aperto un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 <sup>(4)</sup>, tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono subordinate alla presentazione di un certificato; che, per le carni importate nell'ambito del presente regolamento da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla veri-

fica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che la limitazione del regime in esame al primo semestre dell'anno comporta una riduzione del termine per realizzare le importazioni; che, di conseguenza, è opportuno prorogare di un mese, in via transitoria, tale termine;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3071/94, è ripartito come segue:

a) 8 500 t di carni refrigerate disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 2 500 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" »;

c) 1 150 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

d) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente :

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A2, A3 ed A4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3073/94, viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato :

- per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), un certificato di autenticità e un titolo di importazione rilasciato conformemente agli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80,
- per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2, un titolo di importazione rilasciato conformemente al presente regolamento e, per analogia, con le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, il riferimento al regolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) è sostituito con un riferimento al presente regolamento.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m<sup>2</sup>.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa,

può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

5. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

#### Articolo 3

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

#### Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

#### Articolo 5

1. Per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 2 :

- a) l'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità ;

b) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato;

c) la competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

2. In deroga alle disposizioni previste dal paragrafo 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente l'autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base ad un corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata in 30 ECU/100 kg, peso netto.

3. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

#### *Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2377/80 e (CEE) n. 3719/88 <sup>(1)</sup>.

Tuttavia, in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di 100 ECU ivi previsto è sostituito dall'importo di 25 ECU.

#### *Articolo 7*

Entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1:

- per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione,
- che sono stati immessi in consumo,

ripartiti per paese di origine e per codice della nomenclatura combinata.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

**ALLEGATO I**

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	<b>ORIGINALE</b>	
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	<b>5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE</b> Regolamento (CE) n. 3243/94		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)			
11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE  Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo : a) per carni bovine di alta qualità (!) b) per carni di bufalo (!)  <p align="center">Luogo : <span style="margin-left: 200px;">Data :</span></p> <p align="center">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

(!) Cancellare la dicitura inutile.

**DEFINIZIONE**

**Carni di alta qualità originarie di .....  
(definizione applicabile)**

**Carni di bufalo originarie dell'Australia**

---

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE  
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

## — SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA :

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

## — AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :

per le carni originarie dell'Australia :

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

## — INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF  
AGRICULTURE (USDA) :

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION  
GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA :

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

**REGOLAMENTO (CE) N. 3244/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CE) n. 3108/94 relativo alle misure transitorie da adottare in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 3108/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie da adottare in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 3108/94 stabilisce l'elenco dei prodotti ai quali si applicano le disposizioni relative alle eccedenze giacenti nei nuovi Stati membri; che in base alle informazioni in possesso della Commissione esistono rischi di sviamento di traffico e di perturbazione del mercato anche per quanto riguarda i funghi che beneficiano del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi della specie *Agaricus spp.* di cui aicodici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92<sup>(4)</sup>; che è pertanto necessario aggiungere tali prodotti al suddetto elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 3108/94, al termine di ciascuno dei tre trattini sono aggiunti i seguenti codici NC: « 0711 90 40, 2003 10 20, 2003 10 30 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 42.<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3245/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1994****che abroga il regolamento (CEE) n. 1267/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio in merito alla gestione di un contingente di 5 000 tonnellate di alimenti per cani e gatti di cui al codice NC 2309 10 originari della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure previste dall'articolo 169 dell'atto di adesione e tali misure entrano in vigore, con riserva, a partire dalla data di entrata in vigore del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1267/93 della Commissione<sup>(2)</sup> non ha più ragione di esistere dopo

l'adesione della Svezia all'Unione europea; che pertanto è opportuno abrogarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1267/93 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 del 27. 5. 1993, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3246/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1994****recante modifica del regolamento (CEE) n. 611/77 relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1049/92 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo del prelievo applicabile alla Svezia e alla Svizzera; che, in seguito all'adesione della Svezia all'Unione europea, occorre ritirare tale paese dal campo di applicazione del citato regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 611/77 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1 sono soppressi i termini «dalla Svezia e»;
- 2) all'articolo 2, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

« 2. Tale media è pari alla media ponderata dei corsi dei bovini adulti rilevati in Svizzera conformemente all'allegato del presente regolamento. »;

- 3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 4*

Se per i motivi di ordine sanitario o veterinario la Svezia adotti misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui mercati, la Commissione può limitarsi a prendere in considerazione gli ultimi corsi rilevati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure. »

*Articolo 2*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 611/77 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Esso si applica per la prima volta per il calcolo dei prelievi applicabili a partire dal giorno successivo a tale data.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 7.

*ALLEGATO***1. Mercato rappresentativo (centro di quotazione): Berna****2. Categorie, qualità e coefficienti :**

Categorie e qualità	Coefficienti di ponderazione
Génisses et bœufs A	18,8
Génisses et bœufs B	9,9
Génisses et bœufs C	2,6
Génisses et bœufs D	1,7
Vaches A	4,7
Vaches B	3,1
Vaches C	14,6
Vaches D	14,0
Vaches E	15,6
Taureaux A 1	7,5
Taureaux A 2	2,4
Taureaux B 1	2,0
Taureaux B 2	1,2
Taureaux C	1,0
Taureaux D	0,5
Taureaux E	0,4

**REGOLAMENTO (CE) N. 3247/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3 e l'articolo 169, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1738/94<sup>(4)</sup>, ha istituito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio per quanto riguarda le misure generali e le misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine; che a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è opportuno adattare gli allegati III e VIII relativi, rispettivamente, ai prodotti ammissibili all'intervento e agli indirizzi degli organismi d'intervento;

considerando che per quanto riguarda la Finlandia e la Svezia è opportuno disporre la progressiva soppressione, nell'arco di cinque anni, dei prodotti della categoria A classificati nelle classi 02 e 03;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1. all'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:  
« Per quanto riguarda la Finlandia e la Svezia, tali qualità sono progressivamente soppresse nell'arco di cinque anni civili in base alla tabella figurante nell'allegato IV bis. »;
2. l'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
3. dopo l'allegato IV è inserito l'allegato IV bis figurante nell'allegato II del presente regolamento;
4. l'allegato VIII è sostituito dall'allegato figurante nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 14.

## ALLEGATO I

\* ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III  
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III

Productos elegibles para la intervención

Produkterne, der er kvalificeret til intervention

Interventionsfähige Erzeugnisse

Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση

Products eligible for intervention

Produits éligibles à l'intervention

Prodotti ammissibili all'intervento

Produkten die in aanmerking komen voor interventie

Produtos elegíveis para a intervenção

## BELGIQUE/BELGIË

*Carcasses, demi-carcasses :*

*Hele dieren, halve dieren :*

- Catégorie A classe U2 /  
Categorie A, klasse U 2
- Catégorie A classe U3 /  
Categorie A, klasse U 3
- Catégorie A classe R2 /  
Categorie A, klasse R 2
- Catégorie A classe R3 /  
Categorie A, klasse R 3

## DANMARK

*Hele og halve kroppe :*

- Kategori A, klasse R2
- Kategori A, klasse R3
- Kategori A, klasse O2
- Kategori A, klasse O3
- Kategori C, klasse R3
- Kategori C, klasse O3

## DEUTSCHLAND

*Ganze oder halbe Tierkörper :*

- Kategorie A, Klasse U2
- Kategorie A, Klasse U3
- Kategorie A, Klasse R2
- Kategorie A, Klasse R3
- Kategorie C, Klasse R3
- Kategorie C, Klasse R4
- Kategorie C, Klasse O3

## ΕΛΛΑΔΑ

*Ολόκληρα ή μισά σφάγια*

- Κατηγορία Α, κλάση R2
- Κατηγορία Α, κλάση R3

## ESPAÑA

*Canales o semicanales :*

- Categoría A, clase U2
- Categoría A, clase U3
- Categoría A, clase R2
- Categoría A, clase R3

## FRANCE

*Carcasses, demi-carcasses :*

- Catégorie A classe U2
- Catégorie A classe U3
- Catégorie A classe R2
- Catégorie A classe R3
- Catégorie C classe U2
- Catégorie C classe U3
- Catégorie C classe U4
- Catégorie C classe R3
- Catégorie C classe R4
- Catégorie C classe O3

## IRELAND

*Carcases, half-carcases :*

- Category C class U3
- Category C class U4
- Category C class R3
- Category C class R4
- Category C class O3

## ITALIA

*Carcasse e mezzene :*

- Categoria A classe U2
- Categoria A classe U3
- Categoria A classe R2
- Categoria A classe R3

## LUXEMBOURG

*Carcasses, demi-carcasses :*

- Catégorie A classe R2
- Catégorie C classe R3
- Catégorie C classe O3

## NEDERLAND

*Hele dieren, halve dieren :*

- Kategorie A, klasse R 2
- Kategorie A, klasse R 3

**ÖSTERREICH***Ganze oder halbe Tierkörper:*

- Kategorie A, Klasse U2
- Kategorie A, Klasse U3
- Kategorie A, Klasse R2
- Kategorie A, Klasse R3

**PORTUGAL***Carcças ou meias-carcças:*

- Categoria A, classe U2
- Categoria A, classe U3
- Categoria A, classe R2
- Categoria A, classe R3

**FINLAND***Carcases, half-carcases:*

- Category A, class R2
- Category A, class R3
- Category A, class O2
- Category A, class O3

**SWEDEN***Carcases, half-carcases:*

- Category A, class R2
- Category A, class R3
- Category A, class O2
- Category A, class O3

**UNITED KINGDOM****A. Great Britain***Carcases, half-carcases:*

- Category C, class R3
- Category C, class R4

**B. Northern Ireland**

- Category C, class U3
- Category C, class U4
- Category C, class R3
- Category C, class R4

**ALLEGATO II***« ALLEGATO IV bis*

Quantità massime di prodotti della categoria A, qualità 02 e 03, ammissibili all'intervento negli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma

*(in tonnellate)*

Anno	Finlandia	Svezia
1995	13 280	7 450
1996	10 620	5 960
1997	7 970	4 470
1998	5 310	2 980
1999	2 660	1 490

## ALLEGATO III

« ANEXO VIII — BILAG VIII — ANHANG VIII — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII — ANNEX VIII —  
ANNEXE VIII — ALLEGATO VIII — BIJLAGE VIII — ANEXO VIII

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção

*Belgique/Belgie :*

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie-en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32/2) 287 24 11 ; telex 24076 OBEA BRU B / 65567 OBEA BRU B ; telefax (32/2) 230 25 33.

*Bundesrepublik Deutschland :*

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Abteilung 31

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Tel. (069) 1564-772/773 ; Telex 411727 ; Telefax (069) 1564-790/791.

*Danmark :*

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26

DK-480 København V

tlf. 33 92 70 00 ; telex 15137 DK ; fax 33 92 69 48, 33 92 69 23.

*Ελλάδα :*

Κτηνοτροφική

Σταδίου 33

GR-Αθήνα 10559

Τηλ. 321 23 59, τэлеξ 221683.

*España :*

SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios)

Calle Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (91) 347 65 00, 347 63 10 ; télex SENPA 23427 E, SENPA 41818 E ; telefax (91)521 98 32, 522 43 87.

*France :*

OFIVAL

Tour Montparnasse

33, avenue du Maine

F-75755 Paris Cedex 15

Tél. (331) 45 38 84 00 ; télex 205476 ; télécopieur (331) 45 38 36 77.

*Ireland :*

Department of Agriculture, Food and Forestry

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11 ext. 2278 ; telex 93292 AGRIEI ; telefax (01) 661 62 63.

*Italia :*

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

via Palestro, 81,

I-00185 Roma

Tel. 49 49 91 ; telex 61 30 03

*Luxembourg :*

Service d'économie rurale, section « cheptel et viande »  
113-115, rue de Hollerich  
L-1741 Luxembourg  
Tél. (352) 478/443 ; télex 2537.

*Nederland :*

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  
Voedselvoorzieningsin- en-verkoopbureau (VIB)  
Burg. Kessenplein 3  
Postbus 960  
NL-6430 AZ Hoensbroek  
Tel. (045) 23 83 83 ; telex 56396 ; telefax (045) 22 27 35.

*Österreich :*

AMA-Agrarmarkt Austria  
Dresdner Straße 70  
A-1201 Wien  
Tel. 0222/33 151-220 ; telefax 0222/33 151-297.

*Portugal :*

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola  
Rua Camilo Castelo Branco, nº 45 - 2º  
P-1000 Lisboa  
Tel. 355 88 12/7 ; telex 66207/8/9/10 ; telefax 53 32 51.

*Finland :*

Ministry of Agriculture and Forestry  
Department of Agricultural Policy  
Mariankatu 23, PO Box 232  
FIN-00171 Helsinki  
Tél. (358) 016 01 ; telefax (358) 0160 2442.

*Sweden :*

Jordbruksverket-Swedish Board of Agriculture  
Livestock Products Market  
S-55182 Jönköping  
Tel. (46) 36 15 50 00 ; telex 70991 SJV-S ; fax (46) 36 19 05 46.

*United Kingdom :*

Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
UK-Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26 ; telex 84 83 02. \*

## DECISIONE N. 3248/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1994

che proroga la decisione n. 1478/94/CECA relativa all'introduzione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili sino al 31 dicembre 1994, per tener conto dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

considerando che dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, la tariffa applicata ai prodotti contemplati dal trattato CECA è pienamente applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'Unione Sovietica e la Jugoslavia numerosi accordi che prevedevano scambi annuali a dazio nullo di prodotti specifici secondo quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Unione Sovietica accordi a lungo termine sulla cooperazione e sugli investimenti che prevedevano la fornitura reciproca per molti anni di prodotti a dazio nullo;

considerando che gli accordi della prima categoria sono stati rinnovati dopo il 31 dicembre 1990 e che gli accordi della seconda categoria saranno rinegoziati a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che il processo richiederà un certo tempo;

considerando che i quantitativi o i valori massimi stabiliti in questi accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti e che pertanto la loro inosservanza non può dar luogo a compensazioni da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che di conseguenza occorre attenuare, per un periodo transitorio, l'impatto dell'unificazione tedesca su entrambe le categorie di accordi così da evitare gravi ripercussioni per le imprese situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Slovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Armenia, nell'Azerbaigian, in Bielorussia, in Estonia, in Georgia, nel Kazakistan, nel Kirghizistan, in Lettonia, in Lituania, in Moldavia, nell'Uzbekistan, in Russia, nel Tagikistan, nel Turkmenistan, in Ucraina, in Croazia, in Bosnia-Erzegovina, in Slovenia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che potrebbero compromettere la stabilità delle economie di questi paesi;

considerando che è pertanto opportuno sospendere temporaneamente i dazi doganali applicati ai prodotti contemplati dal trattato CECA originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oggetto dei summenzionati accordi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e questi paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori massimi ivi stabiliti;

considerato che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti in questione immessi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni per determinare l'origine delle merci cui si applicherà la sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà connesse all'applicazione di queste misure e del fatto che alcuni dei loro effetti non sono prevedibili, è opportuno sottolineare il carattere transitorio di dette misure e prorogarle un'ultima volta per un periodo di un anno, che si concluderà il 31 dicembre 1995;

considerando che è instaurato un regime transitorio analogo fino al 31 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3568/90 del Consiglio<sup>(1)</sup> e con la decisione n. 3788/90/CECA della Commissione<sup>(2)</sup>, prorogati fino al 31 dicembre 1993 dal regolamento (CEE) n. 1343/93 del Consiglio<sup>(3)</sup> e dalla decisione n. 1535/93/CECA della Commissione<sup>(4)</sup>; che per l'anno 1994 questi regimi sono stati sostituiti mediante il regolamento (CEE) n. 665/94 del Consiglio<sup>(5)</sup> e la decisione n. 1478/94/CECA della Commissione<sup>(6)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 37.

considerando che è opportuno prevedere misure speciali e la relativa procedura di attuazione per il caso in cui la sospensione dei dazi rechi o minacci di recare grave pregiudizio a un settore dell'industria comunitaria;

considerando che la presente decisione implica una deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta autorità della CECA relativa al rafforzamento della protezione tariffaria che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità;

considerando che la presente decisione non pregiudica i poteri degli Stati membri in materia di politica commerciale di cui all'articolo 71 del trattato;

considerando che queste misure riguardano unicamente la tariffa doganale e non debbono in nessun caso recare pregiudizio all'applicazione delle misure comunitarie nel quadro della politica commerciale comune;

previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 della decisione n. 1478/94/CECA l'anno « 1994 » è sostituito con l'anno « 1995 ».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 3249/94 DELLA COMMISSIONE****del 27 dicembre 1994****che stabilisce la quantità di taluni formaggi disponibile nel corso del primo trimestre 1995 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3109/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. 1812/94 della Commissione <sup>(3)</sup> che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1994 per i suddetti prodotti, le domande di titoli presentate vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che, in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1588/94,

sono disponibili ulteriori quantitativi di tali prodotti; che di conseguenza occorre stabilire la quantità disponibile per ciascun prodotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94 è indicata in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 45.<sup>(3)</sup> GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 59.

*ALLEGATO***Quantitativi disponibili per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995***(in tonnellate)*

Paesi	Codici NC e prodotti	Quantità disponibile
Romania	ex 0406 90 29 <sup>(1)</sup> ex 0406 90 86 <sup>(1)</sup> ex 0406 90 87 <sup>(1)</sup> ex 0406 90 88 <sup>(1)</sup>	666,650
Bulgaria	ex 0406 90 <sup>(2)</sup> ex 0406 90 <sup>(3)</sup>	990,150

<sup>(1)</sup> Ottenuto da latte vaccino.<sup>(2)</sup> Formaggi bianchi salati a base di latte vaccino.<sup>(3)</sup> Kashkaval Vitosha a base di latte vaccino.

## REGOLAMENTO (CE) N. 3250/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1994

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11 paragrafo 3,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, dalla somma degli importi pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base, granturco, latte in polvere, che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che l'elemento fisso è stato determinato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1619/93;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94<sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(6)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992<sup>(7)</sup>;

considerando che è inoltre opportuno tenere conto del regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra<sup>(8)</sup> che il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione<sup>(9)</sup>; modificato dal regolamento (CE) n. 2221/94<sup>(10)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione dei prodotti dei codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(12)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(13)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(14)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(7)</sup> GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.<sup>(9)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.<sup>(10)</sup> GU n. L 239 del 14. 9. 1994, pag. 6.<sup>(11)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(13)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(14)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(5)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (1)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
2309 10 11	14,03	24,91
2309 10 13	574,88	585,76
2309 10 31	43,85	54,73
2309 10 33	604,70	615,58
2309 10 51	87,69	98,57
2309 10 53	648,54	659,42
2309 90 31	14,03	24,91 (2)
2309 90 33	574,88	585,76
2309 90 41	43,85	54,73 (2)
2309 90 43	604,70	615,58
2309 90 51	87,69	98,57
2309 90 53	648,54	659,42

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

(2) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Bulgaria (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16) e dal regolamento (CE) n. 623/94 (GU n. L 78 del 22. 3. 1994, pag. 7).

## REGOLAMENTO (CE) N. 3251/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si

rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 <sup>(2)</sup>;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 150 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che l'Austria, la Svezia e la Finlandia saranno membri dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 1995; che di conseguenza è necessario sopprimere le restituzioni all'esportazione di formaggi a destinazione di questi paesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(8)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che,

qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(9)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

<sup>(8)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000		5,18	0402 21 91 500		118,10
0401 10 90 000		5,18	0402 21 91 600		128,54
0401 20 11 100		5,18	0402 21 91 700		134,75
0401 20 11 500		8,00	0402 21 91 900		141,68
0401 20 19 100		9,18	0402 21 99 100		105,31
0401 20 19 500		8,00	0402 21 99 200		106,08
0401 20 91 100		10,65	0402 21 99 300		107,46
0401 20 91 500		12,41	0402 21 99 400		115,39
0401 20 99 100		10,65	0402 21 99 500		118,10
0401 20 99 500		12,41	0402 21 99 600		128,54
0401 30 11 100		15,94	0402 21 99 700		134,75
0401 30 11 400		24,58	0402 21 99 900		141,68
0401 30 11 700		36,93	0402 29 15 200		0,6000
0401 30 19 100		15,94	0402 29 15 300		0,9158
0401 30 19 400		24,58	0402 29 15 500		0,9682
0401 30 19 700		36,93	0402 29 15 900		1,0450
0401 30 31 100		43,98	0402 29 19 200		0,6000
0401 30 31 400		68,67	0402 29 19 300		0,9158
0401 30 31 700		75,72	0402 29 19 500		0,9682
0401 30 39 100		43,98	0402 29 19 900		1,0450
0401 30 39 400		68,67	0402 29 91 100		1,0531
0401 30 39 700		75,72	0402 29 91 500		1,1539
0401 30 91 100		86,30	0402 29 99 100		1,0531
0401 30 91 400		126,85	0402 29 99 500		1,1539
0401 30 91 700		148,02	0402 91 11 110		5,18
0401 30 99 100		86,30	0402 91 11 120		10,65
0401 30 99 400		126,85	0402 91 11 310		18,15
0401 30 99 700		148,02	0402 91 11 350		22,42
0402 10 11 000		60,00	0402 91 11 370		27,47
0402 10 19 000		60,00	0402 91 19 110		5,18
0402 10 91 000		0,6000	0402 91 19 120		10,65
0402 10 99 000		0,6000	0402 91 19 310		18,15
0402 21 11 200		60,00	0402 91 19 350		22,42
0402 21 11 300		91,58	0402 91 19 370		27,47
0402 21 11 500		96,82	0402 91 31 100		21,05
0402 21 11 900		104,50	0402 91 31 300		32,47
0402 21 17 000		60,00	0402 91 39 100		21,05
0402 21 19 300		91,58	0402 91 39 300		32,47
0402 21 19 500		96,82	0402 91 51 000		24,58
0402 21 19 900		104,50	0402 91 59 000		24,58
0402 21 91 100		105,31	0402 91 91 000		86,30
0402 21 91 200		106,08	0402 91 99 000		86,30
0402 21 91 300		107,46	0402 99 11 110		0,0518
0402 21 91 400		115,39	0402 99 11 130		0,1065

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150		0,1769	0403 90 61 100		0,0518
0402 99 11 310		20,94	0403 90 61 300		0,0800
0402 99 11 330		25,30	0403 90 63 000		0,1065
0402 99 11 350		33,90	0403 90 69 000		0,1594
0402 99 19 110		0,0518	0404 90 11 100		60,00
0402 99 19 130		0,1065	0404 90 11 910		5,18
0402 99 19 150		0,1769	0404 90 11 950		18,15
0402 99 19 310		20,94	0404 90 13 120		60,00
0402 99 19 330		25,30	0404 90 13 130		91,58
0402 99 19 350		33,90	0404 90 13 140		96,82
0402 99 31 110		0,2282	0404 90 13 150		104,50
0402 99 31 150		35,31	0404 90 13 911		5,18
0402 99 31 300		0,4398	0404 90 13 913		10,65
0402 99 31 500		0,7572	0404 90 13 915		15,94
0402 99 39 110		0,2282	0404 90 13 917		24,58
0402 99 39 150		35,31	0404 90 13 919		36,93
0402 99 39 300		0,4398	0404 90 13 931		18,15
0402 99 39 500		0,7572	0404 90 13 933		22,42
0402 99 91 000		0,8630	0404 90 13 935		27,47
0402 99 99 000		0,8630	0404 90 13 937		32,47
0403 10 22 100		5,18	0404 90 13 939		33,95
0403 10 22 300		8,00	0404 90 19 110		105,31
0403 10 24 000		10,65	0404 90 19 115		106,08
0403 10 26 000		15,94	0404 90 19 120		107,46
0403 10 32 100		0,0518	0404 90 19 130		115,39
0403 10 32 300		0,0800	0404 90 19 135		118,10
0403 10 34 000		0,1065	0404 90 19 150		128,54
0403 10 36 000		0,1594	0404 90 19 160		134,75
0403 90 11 000		60,00	0404 90 19 180		141,68
0403 90 13 200		60,00	0404 90 31 100		60,00
0403 90 13 300		91,58	0404 90 31 910		5,18
0403 90 13 500		96,82	0404 90 31 950		18,15
0403 90 13 900		104,50	0404 90 33 120		60,00
0403 90 19 000		105,31	0404 90 33 130		91,58
0403 90 31 000		0,6000	0404 90 33 140		96,82
0403 90 33 200		0,6000	0404 90 33 150		104,50
0403 90 33 300		0,9158	0404 90 33 911		5,18
0403 90 33 500		0,9682	0404 90 33 913		10,65
0403 90 33 900		1,0450	0404 90 33 915		15,94
0403 90 39 000		1,0531	0404 90 33 917		24,58
0403 90 51 100		5,18	0404 90 33 919		36,93
0403 90 51 300		8,00	0404 90 33 931		18,15
0403 90 53 000		10,65	0404 90 33 933		22,42
0403 90 59 110		15,94	0404 90 33 935		27,47
0403 90 59 140		24,58	0404 90 33 937		32,47
0403 90 59 170		36,93	0404 90 33 939		33,95
0403 90 59 310		43,98	0404 90 39 110		105,31
0403 90 59 340		68,67	0404 90 39 115		106,08
0403 90 59 370		75,72	0404 90 39 120		107,46
0403 90 59 510		86,30	0404 90 39 130		115,39
0403 90 59 540		126,85			
0403 90 59 570		148,02			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 39 150		118,10	0405 00 19 500		156,10
0404 90 51 100		0,6000	0405 00 19 700		160,00
0404 90 51 910		0,0518	0405 00 90 100		160,00
0404 90 51 950		20,94	0405 00 90 900		206,00
0404 90 53 110		0,6000	0406 10 20 100		—
0404 90 53 130		0,9158	0406 10 20 230	028	—
0404 90 53 150		0,9682		400	31,80
0404 90 53 170		1,0450		404	—
0404 90 53 911		0,0518		...	39,07
0404 90 53 913		0,1065		028	—
0404 90 53 915		0,1594	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 917		0,2458		400	31,80
0404 90 53 919		0,3693		404	—
0404 90 53 931		20,94		...	39,07
0404 90 53 933		25,30		028	11,00
0404 90 53 935		33,90	0406 10 20 610	028	—
0404 90 53 937		35,31		037	—
0404 90 59 130		1,0531		039	—
0404 90 59 150		1,1539		400	71,05
0404 90 59 930		0,5279		404	—
0404 90 59 950		0,7572		...	72,89
0404 90 59 990		0,8630		028	16,29
0404 90 91 100		0,6000	0406 10 20 620	028	—
0404 90 91 910		0,0518		037	—
0404 90 91 950		20,94		039	—
0404 90 93 110		0,6000		400	78,34
0404 90 93 130		0,9158		404	—
0404 90 93 150		0,9682		...	79,92
0404 90 93 170		1,0450		028	19,55
0404 90 93 911		0,0518	0406 10 20 630	028	—
0404 90 93 913		0,1065		037	—
0404 90 93 915		0,1594		039	—
0404 90 93 917		0,2458		400	89,03
0404 90 93 919		0,3693		404	—
0404 90 93 931		20,94		...	90,24
0404 90 93 933		25,30		028	—
0404 90 93 935		33,90	0406 10 20 640	028	—
0404 90 93 937		35,31		037	—
0404 90 99 130		1,0531		039	—
0404 90 99 150		1,1539		400	105,89
0404 90 99 930		0,5279		404	—
0404 90 99 950		0,7572		...	105,89
0404 90 99 990		0,8630		028	22,40
0405 00 11 200		120,98	0406 10 20 650	028	—
0405 00 11 300		152,20		037	—
0405 00 11 500		156,10		039	—
0405 00 11 700		160,00		400	52,94
0405 00 19 200		120,98		404	—
0405 00 19 300		152,20		...	110,24

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 660		—	0406 30 10 200	028	—
0406 10 20 810	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	35,44
	400	17,16		404	—
	404	—		***	39,65
	***	17,16	0406 30 10 250	028	—
0406 10 20 830	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	35,44
	400	29,30		404	—
	404	—		***	39,65
	***	29,30	0406 30 10 300	028	—
0406 10 20 850	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	52,04
	400	35,53		404	—
	404	—		***	58,18
	***	35,53	0406 30 10 350	028	—
0406 10 20 870		—		037	—
0406 10 20 900		—		039	—
0406 20 90 100		—		400	35,44
0406 20 90 913	028	—		404	—
	400	69,19		***	39,65
	404	—	0406 30 10 400	028	—
	***	69,19		037	—
0406 20 90 915	028	—		039	—
	400	92,25		400	52,04
	404	—		404	—
	***	92,25		***	58,18
0406 20 90 917	028	—	0406 30 10 450	028	—
	400	98,00		037	—
	404	—		039	—
	***	98,00		400	75,77
0406 20 90 919	028	—		404	—
	400	109,54		***	84,66
	404	—	0406 30 10 500		—
	***	109,54	0406 30 10 550	028	—
0406 20 90 990		—		037	—
0406 30 10 100		—		039	—
0406 30 10 150	028	—		400	35,44
	037	—		404	16,29
	039	—		***	39,65
	400	16,32	0406 30 10 600	028	—
	404	—		037	—
	***	18,60		039	—
				400	52,04
				404	22,81
				***	58,18

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	75,77		400	52,04
	404	—		404	—
	***	84,66		***	58,18
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	75,77		400	35,44
	404	—		404	—
	***	84,66		***	39,65
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	92,48		400	52,04
	404	—		404	—
	***	103,34		***	58,18
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	92,48		400	75,77
	404	—		404	—
	***	103,34		***	84,66
0406 30 31 100	028	—	0406 30 39 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	92,48		400	35,44
	404	—		404	16,29
	***	103,34		***	39,65
0406 30 31 300	028	—	0406 30 39 300	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	16,32		400	52,04
	404	—		404	22,81
	***	18,60		***	58,18
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 500	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	35,44		400	52,04
	404	—		404	22,81
	***	39,65		***	58,18
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 700	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	35,44		400	75,77
	404	—		404	—
	***	39,65		***	84,66
	028	—	0406 30 39 930	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	35,44		400	75,77
	404	—		404	—
	***	39,65		***	84,66

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 39 950	028	—	0406 90 06 900		—
	037	—	0406 90 07 000	028	—
	039	—		037	—
	400	92,48		039	—
	404	—		400	105,89
	***	103,34		404	—
0406 30 90 000	028	—		***	129,78
	037	—	0406 90 08 100	028	—
	039	—		037	—
	400	92,48		039	—
	404	—		400	105,89
	***	103,34		404	—
0406 40 50 000	028	—		***	129,78
	400	97,75	0406 90 08 900		—
	404	—	0406 90 09 100	028	—
	***	103,04		037	—
0406 40 90 000	028	—		039	—
	400	97,75		400	105,89
	404	—		404	—
	***	103,04		***	129,78
0406 90 02 100	028	—	0406 90 09 900		—
	037	—	0406 90 12 000	028	—
	039	—		037	—
	400	105,89		039	—
	404	—		400	105,89
	***	129,78		404	—
0406 90 02 900		—		***	129,78
0406 90 03 100	028	—	0406 90 14 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	105,89		400	105,89
	404	—		404	—
	***	129,78		***	129,78
0406 90 03 900		—	0406 90 14 900		—
0406 90 04 100	028	—	0406 90 16 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	105,89		400	105,89
	404	—		404	—
	***	129,78		***	129,78
0406 90 04 900		—	0406 90 16 900		—
0406 90 05 100	028	—	0406 90 21 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	105,89		400	105,89
	404	—		404	—
	***	129,78		***	123,56
0406 90 05 900		—	0406 90 23 900	028	—
0406 90 06 100	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	52,94
	400	105,89		404	—
	404	—		***	110,24
	***	129,78			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 25 900	028	—	0406 90 35 990	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	52,94		400	105,89
	404	—		404	—
	***	110,24		***	105,89
0406 90 27 900	028	—	0406 90 37 000	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	45,72		400	105,89
	404	—		404	—
	***	93,42		***	129,78
0406 90 31 119	028	—	0406 90 61 000	028	—
	037	—		037	73,31
	039	—		039	73,31
	400	50,89		400	150,68
	404	13,03		404	114,03
	***	73,27		***	150,68
0406 90 31 151	028	—	0406 90 63 100	028	—
	037	—		037	85,55
	039	—		039	85,55
	400	47,57		400	172,77
	404	12,19		404	130,32
	***	68,29		***	172,77
0406 90 31 159		—	0406 90 63 900	028	—
0406 90 33 119	028	—	037	57,02	
	037	—	039	57,02	
	039	—	400	122,18	
	400	50,89	404	65,16	
	404	13,03	***	134,39	
	***	73,27	0406 90 69 100		—
0406 90 33 151	028	—	0406 90 69 910	028	—
	037	—	037	57,02	
	039	—	039	57,02	
	400	47,57	400	122,18	
	404	12,19	404	65,16	
	***	68,29	***	134,39	
0406 90 33 919	028	—	0406 90 73 900	028	—
	037	—		037	34,75
	039	—		039	34,75
	400	50,89		400	123,00
	404	13,03		404	97,75
	***	73,27		***	123,00
0406 90 33 951	028	—	0406 90 75 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	47,57		400	52,94
	404	12,19		404	—
	***	68,29		***	102,60
0406 90 35 190	028	—	0406 90 76 100	028	19,55
	037	34,75		037	—
	039	34,75		039	—
	400	129,13		400	47,87
	404	73,31		404	—
	***	129,13		***	90,24

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 76 300	028	—	0406 90 85 995	028	22,40
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	52,94		400	52,94
	404	—		404	—
	***	110,24		***	110,24
0406 90 76 500	028	—	0406 90 85 999	—	—
	037	—	0406 90 86 100	—	—
	039	—	0406 90 86 200	028	11,00
	400	61,09	037	—	
	404	—	039	—	
	***	110,24	400	72,89	
0406 90 78 100	028	19,55	404	—	
	037	—	***	72,89	
	039	—	0406 90 86 300	028	16,29
	400	47,87	037	—	
	404	—	039	—	
	***	90,24	400	78,34	
0406 90 78 300	028	—	404	—	
	037	—	***	79,92	
	039	—	0406 90 86 400	028	19,55
	400	52,94	037	—	
	404	—	039	—	
	***	110,24	400	89,03	
0406 90 78 500	028	—	404	—	
	037	—	***	90,24	
	039	—	0406 90 86 900	028	—
	400	61,09	037	—	
	404	—	039	—	
	***	110,24	400	105,89	
0406 90 79 900	028	—	404	—	
	037	—	***	105,89	
	039	—	0406 90 87 100	—	
	400	45,72	0406 90 87 200	028	11,00
	404	—	037	—	
	***	93,42	039	—	
0406 90 81 900	028	—	400	72,89	
	037	—	404	—	
	039	—	***	72,89	
	400	105,89	0406 90 87 300	028	16,29
	404	—	037	—	
	***	105,89	039	—	
0406 90 85 910	028	—	400	78,34	
	037	34,75	404	—	
	039	34,75	***	79,92	
	400	129,13	0406 90 87 400	028	19,55
	404	73,31	037	—	
	***	129,13	039	—	
0406 90 85 991	028	—	400	89,03	
	037	—	404	—	
	039	—	***	90,24	
	400	105,89			
	404	—			
	***	105,89			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 951	028	—	2309 10 15 500		0,45
	037	34,75	2309 10 15 700		0,52
	039	34,75	2309 10 19 010		—
	400	123,00	2309 10 19 100		—
	404	73,31	2309 10 19 200		0,22
	***	123,00	2309 10 19 300		0,29
0406 90 87 971	028	22,40	2309 10 19 400		0,37
	037	—	2309 10 19 500		0,45
	039	—	2309 10 19 600		0,52
	400	60,28	2309 10 19 700		0,55
	404	—	2309 10 19 800		0,59
	***	110,24	2309 10 70 010		—
0406 90 87 972	028	—	2309 10 70 100		17,10
	400	31,80	2309 10 70 200		22,80
	404	—	2309 10 70 300		28,50
	***	39,07	2309 10 70 500		34,20
			2309 10 70 600		39,90
			2309 10 70 700		45,60
0406 90 87 979	028	22,40	2309 10 70 800		50,16
	037	—	2309 90 35 010		—
	039	—	2309 90 35 100		—
	400	60,28	2309 90 35 200		0,22
	404	—	2309 90 35 300		0,29
	***	110,24	2309 90 35 400		0,37
0406 90 88 100		—	2309 90 35 500		0,45
0406 90 88 200	028	11,00	2309 90 35 700		0,52
	037	—	2309 90 39 010		—
	039	—	2309 90 39 100		—
	400	72,89	2309 90 39 200		0,22
	404	—	2309 90 39 300		0,29
	***	72,89	2309 90 39 400		0,37
0406 90 88 300	028	16,29	2309 90 39 500		0,45
	037	—	2309 90 39 600		0,52
	039	—	2309 90 39 700		0,55
	400	78,34	2309 90 39 800		0,59
	404	—	2309 90 70 010		—
	***	79,92	2309 90 70 100		17,10
2309 10 15 010		—	2309 90 70 200		22,80
2309 10 15 100		—	2309 90 70 300		28,50
2309 10 15 200		0,22	2309 90 70 500		34,20
2309 10 15 300		0,29	2309 90 70 600		39,90
2309 10 15 400		0,37	2309 90 70 700		45,60
			2309 90 70 800		50,16

(\*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(\*\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3252/94 DELLA COMMISSIONE**

del 27 dicembre 1994

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 26 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	84,21 (2) (3)
0712 90 19	84,21 (2) (3)
1001 10 00	2,52 (1) (5) (11)
1001 90 91	51,84
1001 90 99	51,84 (9) (11)
1002 00 00	107,59 (6)
1003 00 10	81,88
1003 00 90	81,88 (9)
1004 00 00	91,42
1005 10 90	84,21 (2) (3)
1005 90 00	84,21 (2) (3)
1007 00 90	86,25 (4)
1008 10 00	31,41 (9)
1008 20 00	32,62 (4) (9)
1008 30 00	0 (7)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	110,51 (9)
1102 10 00	187,90
1103 11 10	36,79
1103 11 90	132,58
1107 10 11	103,16
1107 10 19	79,83
1107 10 91	156,63 (10)
1107 10 99	119,78 (9)
1107 20 00	137,79 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3253/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 dicembre 1994**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le**  
**farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 26

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	15,04	13,71	12,34
1001 90 99	0	15,04	13,71	12,34
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	22,06	19,19	17,27
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	26,77	24,40	21,97	21,97
1107 10 19	0	20,00	18,23	16,41	16,41
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/820/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

delle implicazioni giuridiche delle transazioni effettuate facendo ricorso alla EDI;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che i lavori già iniziati nel campo della trasmissione elettronica di dati durante la prima fase del programma Tedis (dal 1988 al 1989), varato con la decisione del Consiglio 87/499/CEE<sup>(3)</sup>, si sono conclusi con la preparazione di un progetto di « accordo tipo europeo per la EDI »;

considerando che la decisione del Consiglio 91/385/CEE<sup>(1)</sup> ha istituito la seconda fase del programma Tedis (Trade electronic data interchange systems) e che l'articolo 3 si riferisce agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (EDI); che l'allegato 1 della decisione prevede il completamento del progetto dell'accordo tipo europeo per la EDI;

considerando che un « accordo tipo europeo per la EDI » contribuirebbe alla promozione della EDI, fornendo un approccio flessibile e concreto per la risoluzione dei problemi giuridici sollevati dall'impiego della EDI ed incoraggiando la cooperazione tra gli utenti per la trasmissione di messaggi mediante la EDI;

considerando che nel 1989 il Consiglio ha approvato gli accordi per la partecipazione dei paesi EFTA, rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera<sup>(2)</sup>;

considerando che un « accordo tipo europeo per la EDI » migliorerebbe il quadro giuridico fornendo un approccio uniforme per la risoluzione dei problemi giuridici; che aumenterebbe la certezza giuridica per gli operatori commerciali e ridurrebbe l'incertezza derivante dall'impiego della EDI; che eviterebbe alle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, di dovere redigere un proprio « accordo di interscambio » e di conseguenza eviterebbe inutili duplicazioni;

considerando che la EDI, agevolando la trasmissione di dati tra utenti, può fornire un contributo crescente al rafforzamento della competitività delle imprese europee sia nel settore della produzione che in quello dei servizi;

considerando che la promozione e il rapido sviluppo della EDI in Europa e tra l'Europa e i paesi terzi richiede una migliore comprensione da parte degli operatori economici

considerando che l'« accordo tipo europeo » consiste di disposizioni giuridiche che devono essere integrate da specifiche tecniche riportate in un allegato tecnico in base alle esigenze specifiche degli utenti;

<sup>(1)</sup> GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 66.

<sup>(2)</sup> Decisioni del Consiglio 89/689/CEE, 89/690/CEE, 89/691/CEE, 89/692/CEE, 89/693/CEE, e 89/694/CEE, GU n. L 400 del 30. 12. 1989, pagg. 1, 6, 11, 16, 21, 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 35.

considerando che l'obiettivo dell'« accordo tipo europeo per la EDI » è garantire una tutela adeguata dei dati riservati e personali, in particolare alla luce della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>;

considerando che l'« accordo tipo europeo per la EDI » sostiene le norme internazionali ed europee;

considerando che la necessità di « accordi di interscambio » normalizzati è riconosciuta da altri organismi internazionali interessati alla promozione della EDI, quali la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UN/ECE), il Gruppo di lavoro per l'agevolazione delle procedure per il commercio internazionale attraverso il suo programma di lavoro sugli aspetti giuridici, e la Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (Uncitral);

considerando che l'esistenza di un approccio europeo uniforme in relazione ai problemi connessi con l'impiego della EDI aumenterà il potere di negoziazione delle imprese degli Stati membri, quando svolgono attività commerciali mediante la EDI con paesi terzi;

considerando che la Commissione continuerà a seguire costantemente gli sviluppi di questo settore e, all'occorrenza, adotterà le misure adeguate per aggiornare, rivedere e completare l'accordo tipo,

RACCOMANDA:

1. che gli operatori economici e gli organismi che svolgono le proprie attività commerciali avvalendosi della EDI facciano ricorso all'accordo tipo europeo per la EDI e alle osservazioni contenuti negli allegati;
2. che gli Stati membri agevolino l'uso dell'« accordo tipo europeo per la EDI » e adottino idonee misure in tal senso.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> COM (92) 422 def. - SYN 287.

## ALLEGATO 1

## ACCORDO TIPO EUROPEO PER LA EDI

## DISPOSIZIONI GIURIDICHE

## INDICE

	Pagina
Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione .....	100
Articolo 2. Definizioni .....	100
Articolo 3. Validità e formazione del contratto .....	101
Articolo 4. Ammissibilità dei messaggi EDI come mezzo di prova .....	101
Articolo 5. Elaborazione e conferma di ricevimento dei messaggi EDI .....	101
Articolo 6. Sicurezza dei messaggi EDI .....	102
Articolo 7. Riservatezza e protezione dei dati personali .....	102
Articolo 8. Registrazione e memorizzazione dei messaggi EDI .....	102
Articolo 9. Requisiti operativi per la EDI .....	103
Articolo 10. Specifiche e requisiti tecnici .....	103
Articolo 11. Responsabilità .....	103
Articolo 12. Risoluzione delle controversie .....	104
Articolo 13. Legge applicabile .....	104
Articolo 14. Entrata in vigore, modificazioni, risoluzione e separabilità .....	104

## ACCORDO TIPO EUROPEO PER LA EDI

## DISPOSIZIONI GIURIDICHE

Il presente accordo tipo europeo per la trasmissione elettronica di dati (EDI) è concluso tra :

.....  
e  
.....

in appresso definite « le parti »,

**Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione**

- 1.1. L'« accordo tipo europeo per la EDI », in appresso definito « l'accordo », specifica le condizioni giuridiche che si applicano alle parti che effettuano transazioni usando la trasmissione elettronica di dati (EDI).
- 1.2. L'accordo consiste di disposizioni giuridiche, definite in appresso, ed è integrato da un allegato tecnico.
- 1.3. Se non diversamente concordato tra le parti, le disposizioni dell'accordo non regolano le obbligazioni contrattuali derivanti dalla transazioni effettuate utilizzando la EDI.

**Articolo 2 Definizioni**

- 2.1. Ai fini dell'accordo, i termini che seguono sono così definiti :

**2.2. EDI**

La trasmissione elettronica di dati (EDI) è il trasferimento elettronico, tra sistemi informatici, di dati commerciali e amministrativi, mediante una norma concordata per strutturare messaggi (messaggi EDI)

**2.3. Messaggio EDI**

Un messaggio EDI consiste in una serie di segmenti, strutturali secondo una norma concordata, formattati in modo da poter essere letti dal computer e da poter essere elaborati automaticamente e senza ambiguità.

**2.4. UN/Edifact**

Così come sono definite dall'UN/ECE<sup>(1)</sup>, le norme delle Nazioni Unite per la trasmissione elettronica di dati per l'amministrazione, il commercio e i trasporti, comprendono un insieme di norme, repertori e orientamenti, approvati a livello internazionale, per la trasmissione elettronica di dati strutturali, in particolare per il commercio di beni e servizi, tra sistemi informatici indipendenti.

**2.5. Conferma di ricevimento**

La conferma di ricevimento di un messaggio EDI è la procedura mediante la quale, al ricevimento del messaggio EDI, il destinatario ne controlla la sintassi e la semantica e invia una conferma di ricevimento.

**Articolo 3 Validità e formazione del contratto**

3.1. Le parti che intendono essere giuridicamente vincolate dal presente accordo rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità di un contratto stipulato tramite la EDI in conformità delle condizioni dell'accordo, adducendo come unico motivo il fatto che esso sia stato stipulato tramite la EDI.

3.2. Ciascuna delle parti provvede affinché il contenuto di un messaggio EDI trasmesso o ricevuto non sia incompatibile con determinate leggi del proprio paese, la cui applicazione potrebbe limitarne il contenuto, e adotta tutte le misure necessarie per informare senza indugio l'altra parte dell'esistenza di tale eventuale contrasto.

3.3. Un contratto stipulato mediante la EDI si considera concluso alla data e nel luogo in cui il messaggio EDI che costituisce l'accettazione di un'offerta raggiunge il sistema informatico dell'offerente.

**Articolo 4 Ammissibilità dei messaggi EDI come mezzo di prova**

Nella misura consentita dalle leggi nazionali applicabili, le parti convengono che, in caso di controversia, le registrazioni contenenti i messaggi EDI, che esse hanno conservato in conformità delle condizioni del presente accordo, siano ammissibili nei procedimenti giudiziari e costituiscano, fino a prova contraria, la prova dei fatti in essi contenuti.

**Articolo 5 Elaborazione e conferma di ricevimento di messaggi EDI**

5.1. I messaggi EDI devono essere elaborati il più presto possibile dopo il loro ricevimento, ed in ogni caso entro i termini specificati nell'allegato tecnico.

5.2. La conferma di ricevimento, se non è espressamente richiesta, non è necessaria.

La conferma di ricevimento può essere richiesta in base a disposizioni specifiche incluse nell'allegato tecnico o su espressa richiesta del mittente formulata in un messaggio EDI.

5.3. Qualora sia necessaria la conferma di ricevimento, il destinatario del messaggio EDI per il quale è richiesta la conferma provvede affinché questa sia inviata entro ... [un] giorno lavorativo a decorrere dalla data di ricevimento del messaggio, a meno che nell'allegato tecnico non sia stato specificato un termine diverso.

Un giorno lavorativo significa qualunque giorno eccetto il sabato, la domenica o qualsiasi altro giorno di festività pubblica nel luogo di ricevimento del messaggio EDI.

Il destinatario di un messaggio EDI per il quale è necessaria la conferma di ricevimento non può elaborare il contenuto del messaggio EDI fino al momento in cui non sia stata inviata la conferma.

5.4. Qualora non riceva la conferma di ricevimento entro il termine stabilito, il mittente può, previa notifica al destinatario, considerare il messaggio EDI invalido a decorrere dalla scadenza del termine, oppure può iniziare una procedura alternativa di recupero, come specificato nell'allegato tecnico, per garantire l'effettivo ricevimento della conferma.

Qualora la procedura di recupero non sia stata avviata entro il termine stabilito, il messaggio EDI, previa notifica al destinatario, sarà considerato definitivamente invalido, a decorrere dalla scadenza del termine.

<sup>(1)</sup> Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.

**Articolo 6**      **Sicurezza dei messaggi EDI**

- 6.1. Le parti si impegnano ad applicare le procedure e le misure di sicurezza per garantire la protezione di messaggi EDI contro i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo, distruzione o perdita.
- 6.2. Le procedure e le misure di sicurezza comprendono: la verifica dell'origine, la verifica dell'integrità, il non disconoscimento dell'origine e del ricevimento o la riservatezza dei messaggi EDI.
- Le procedure e le misure di sicurezza per la verifica dell'origine e la verifica dell'integrità, che consentono di identificare il mittente dei messaggi EDI e di garantire che i messaggi EDI ricevuti siano completi e non siano stati manomessi, sono obbligatorie per tutti i messaggi EDI. Se necessario, nell'allegato tecnico si possono specificare espressamente ulteriori procedure e misure di sicurezza.
- 6.3. Qualora, a seguito dell'applicazione di procedure e misure di sicurezza, il messaggio EDI venga rifiutato o riveli la presenza di un errore, il destinatario è tenuto ad informarne il mittente entro il termine indicato.
- Il destinatario di un messaggio EDI che è stato rifiutato o che contiene un errore non può elaborare il messaggio EDI prima di ricevere istruzioni dal mittente. Se un messaggio rifiutato o contenente un errore viene ritrasmesso dal mittente, il messaggio EDI deve specificare chiaramente che si tratta di un messaggio EDI corretto.

**Articolo 7**      **Riservatezza e tutela dei dati personali**

- 7.1. Le parti provvedono affinché i messaggi EDI contenenti informazioni considerate riservate dal mittente o che le parti abbiano considerato tali di comune accordo, siano trattati con riservatezza e non siano rivelati o trasmessi a persone non autorizzate, né usati per scopi diversi da quelli convenuti dalle parti.
- Quando è autorizzata, l'ulteriore trasmissione di tali informazioni riservate è sottoposta allo stesso grado di riservatezza.
- 7.2. Dominio pubblico. Per informazioni di dominio pubblico si intende, in senso stretto, qualsiasi informazione conosciuta comunemente e a cui il pubblico può accedere facilmente.
- 7.3. Le parti possono accordarsi sull'uso di forme specifiche di protezione per determinati messaggi, quali l'applicazione di metodi di codifica, nella misura consentita dalla legge dei rispettivi paesi.
- 7.4. Qualora i messaggi EDI contenenti dati personali siano inviati o ricevuti in paesi in cui non è in vigore alcuna legge sulla protezione dei dati, e fintanto che non venga adottata una normativa comunitaria in materia, ciascuna delle parti si impegna, come norma minima, a rispettare le disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatico dei dati a carattere personale<sup>(1)</sup>.

**Articolo 8**      **Registrazione e memorizzazione dei messaggi EDI**

- 8.1. Ciascuna delle parti memorizza in un registro, integralmente e cronologicamente, in forma inalterata e sicura, tutti i messaggi EDI scambiati dalle parti durante la transazione commerciale, rispettando i termini e le specifiche prescritti dalla propria legislazione nazionale e, in ogni caso, per un minimo di ... [tre] anni a decorrere dalla data in cui la transazione è stata portata a termine.
- 8.2. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi nazionali, i messaggi EDI devono essere memorizzati dal mittente nel formato in cui sono trasmessi e dal destinatario nel formato in cui sono stati ricevuti.
- 8.3. Le parti provvedono affinché i registri elettronici o informatici dei messaggi EDI siano facilmente accessibili, possano essere riprodotti in forma leggibile dall'uomo o stampati se necessario. A questo fine si devono mantenere in funzione tutte le apparecchiature operative necessarie.

(1) Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981.

**Articolo 9**      **Requisiti operativi per la EDI**

- 9.1.      Le parti si impegnano ad implementare e mantenere l'ambiente operativo per il funzionamento della EDI in base alle condizioni del presente accordo, che comprende quanto segue (l'elencazione non è esaustiva):
- 9.2.      **Apparecchiature operative**  
Le parti provvedono all'acquisto e alla manutenzione delle apparecchiature, del software e dei servizi necessari per trasmettere, ricevere, convertire, registrare e memorizzare i messaggi EDI.
- 9.3.      **Mezzi di comunicazione**  
Le parti determinano i mezzi di comunicazione da utilizzare, compresi i protocolli di telecomunicazione e, se richiesto, procedono alla scelta di terzi per la prestazione di servizi.
- 9.4.      **Norme per i messaggi EDI**  
Tutti i messaggi EDI devono essere trasmessi in conformità delle norme, raccomandazioni e procedure UN/Edifact<sup>(1)</sup>, nelle versioni approvate dalla commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UN/ECE — WP 4) e delle norme europee.
- 9.5.      **Codici**  
Gli elenchi dei codici dei dati elementari a cui si fa riferimento nei messaggi EDI comprendono: gli elenchi dei codici aggiornati dall'UN/Edifact, gli elenchi di codici internazionali pubblicati come norme ISO e UN/ECE ed altri elenchi di codici pubblicati ufficialmente.  
Qualora tali elenchi di codici non siano disponibili, si devono utilizzare preferibilmente elenchi di codici pubblicati, aggiornati e che garantiscono la conformità ad altri sistemi di codificazione.

**Articolo 10**      **Specifiche e requisiti tecnici**

L'allegato tecnico comprende le specifiche e i requisiti tecnici, organizzativi e procedurali per il funzionamento della EDI in conformità delle condizioni del presente accordo, che comprende quanto segue (l'elencazione non è esaustiva):

- i requisiti operativi per la EDI, di cui all'articolo 9, compresi le apparecchiature operative, i mezzi di comunicazione, le norme e i codici per i messaggi EDI,
- l'elaborazione e la conferma dei messaggi EDI,
- la sicurezza dei messaggi EDI,
- la registrazione e la memorizzazione dei messaggi EDI,
- i termini,
- le procedure per i test e le prove per determinare e controllare l'idoneità delle specifiche e dei requisiti tecnici.

**Articolo 11**      **Responsabilità**

- 11.1.      Nessuna parte contraente è responsabile dei danni speciali, indiretti o consequenziali, causati dal mancato adempimento degli obblighi del presente accordo.
- 11.2.      Nessuna parte contraente è responsabile di perdite o danni sofferti dall'altra parte, causati da un ritardo o all'inadempimento delle disposizioni del presente accordo, qualora tale ritardo o inadempimento sia causato da un impedimento indipendente dalla volontà di tale parte e che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione dell'accordo o le cui conseguenze non potevano essere evitate né limitate.

<sup>(1)</sup> Norme di sintassi UN/Edifact ISO 9735 — EN 29375, UN/Edifact TDED ISO 7372 — EN 27372. L'untidid, (United Nations Trade Data Interchange Directory Repertorio delle Nazioni Unite per la trasmissione di dati commerciali) comprende inoltre: gli orientamenti UN/Edifact per la progettazione dei messaggi, gli orientamenti per l'applicazione della sintassi, il repertorio dei dati elementari, l'elenco dei codici, il repertorio dei dati elementari composti, il repertorio dei segmenti normalizzati, il repertorio UNSM e l'Uncid.

- 11.3. Qualora una parte faccia ricorso ad intermediari per la prestazione di servizi come la trasmissione, la registrazione o l'elaborazione di un messaggio EDI, tale parte è responsabile dei danni derivati direttamente da qualsiasi atto, mancanza o omissione dell'intermediario per quanto riguarda la prestazione dei suddetti servizi.
- 11.4. Qualora una parte richieda all'altra parte di ricorrere ai servizi di un intermediario per trasmettere, registrare o elaborare un messaggio EDI, la parte che avanza tale richiesta è responsabile nei confronti dell'altra parte dei danni derivati direttamente da qualsiasi atto, mancanza o omissione dell'intermediario per quanto riguarda la prestazione dei suddetti servizi.

**Articolo 12 Risoluzione delle controversie**

Alternativa 1<sup>(1)</sup>

*Arbitrato*

Le controversie risultanti dal presente contratto o ad esso collegato, e ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, devono essere deferite all'arbitrato di una [o tre] persona(e) scelta(e) dalle parti e da questa(e) risolte in via definitiva. In mancanza di accordo sulla scelta di tale(i) persona(e), questa(e) sarà (saranno) nominata(e) da .....<sup>(2)</sup>, in conformità dei regolamenti di .....<sup>(3)</sup>.

Alternativa 2<sup>(1)</sup>

*Giurisdizione*

Per le controversie risultanti dal presente contratto o ad esso collegate, è esclusivamente competente il foro di .....<sup>(4)</sup>.

**Articolo 13 Legge applicabile**

Fatta salva qualsiasi legge nazionale obbligatoria applicabile alle parti in materia di registrazione e di memorizzazione dei messaggi EDI o di riservatezza e tutela dei dati personali, il presente accordo è regolato dalla legge .....<sup>(4)</sup>.

**Articolo 14 Entrata in vigore, modificazioni, termine e separabilità**

14.1. Entrata in vigore

L'accordo entra in vigore a decorrere dalla data in cui esso viene sottoscritto dalle parti.

14.2. Modificazioni

Ove necessario, le disposizioni integrative o sostitutive dell'accordo, approvate per iscritto dalle parti, saranno considerate come parte integrante dell'accordo a decorrere dalla data della loro sottoscrizione.

14.3. Risoluzione

Ciascuna parte può risolvere l'accordo inviando un preavviso di almeno ... [un] mese, mediante raccomandata postale o ogni altro mezzo convenuto dalle parti. La risoluzione dell'accordo avrà effetto solo sulle transazioni eseguite dopo tale data.

I diritti e gli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 continueranno a valere anche dopo la risoluzione dell'accordo per qualsiasi motivo.

14.4. Separabilità

L'invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente l'invalidità della restante parte dell'accordo.

<sup>(1)</sup> Le parti devono scegliere tra l'alternativa 1 «arbitrato» e l'alternativa 2 «giurisdizione».

<sup>(2)</sup> Le parti devono nominare un'autorità che effettui la designazione.

<sup>(3)</sup> Le parti devono procedere alla «scelta di una procedura di arbitrato commerciale».

<sup>(4)</sup> Le parti devono scegliere uno «Stato».

## ALLEGATO 2

## ACCORDO TIPO EUROPEO PER LA EDI

## DISPOSIZIONI GIURIDICHE

## OSSERVAZIONI

## Introduzione

L'«accordo tipo europeo per la EDI» fornisce agli utenti della EDI una serie di disposizioni che costituiscono un modello per un «accordo di interscambio». Per evitare confusione con gli accordi tecnici di interscambio, questo accordo è stato definito «accordo per la EDI», nome che rispecchia anche l'oggetto descritto nell'articolo 1.

L'accordo è principalmente il risultato di un consenso raggiunto a livello europeo e mira a soddisfare le esigenze delle imprese e degli organismi europei. Tuttavia nel redigerlo si è tenuto conto degli sviluppi internazionali nel settore.

Per fornire un quadro giuridico adeguato, l'accordo tipo europeo per la EDI è stato concepito come un accordo completo destinato a regolare i rapporti tra gli operatori economici e altri utenti della EDI, accordo che deve essere stipulato formalmente. Essendo un modello, l'accordo può essere adattato a seconda della necessità<sup>(1)</sup>.

## I. Obiettivi dell'accordo tipo europeo per la EDI

L'impiego della EDI per transazioni commerciali o per altri fini che presentano conseguenze giuridiche comporta diversi problemi giuridici che, pur non impedendo l'impiego della EDI, creano incertezza giuridica. Uno dei metodi più pratici per affrontare questi problemi è quello di risolverli, nella misura del possibile, entro un quadro contrattuale.

Mediante «l'accordo tipo europeo per la EDI» si vuole fornire agli utenti della EDI una base contrattuale che risponda alle loro esigenze, evitando loro di dovere redigere propri accordi ed eliminando quindi duplicazioni inutili.

La disponibilità di tale modello a livello europeo è anche un'opportunità per migliorare la coerenza di questi accordi al di là delle frontiere nazionali: questo approccio dovrebbe fare aumentare la sicurezza.

## II. Contenuto dell'accordo tipo europeo per la EDI

Le parti possono adottare l'accordo nella forma in cui si presenta. In quanto documento bilaterale, esso permette alle parti di introdurre i propri riferimenti e di adottarlo come tale. Esso può inoltre essere utilizzato come accordo multilaterale ed essere adottato da un gruppo di imprese, da uno o più organismi, da tutti gli utenti o da qualsiasi gruppo di utenti.

**Articolo 1**      **Oggetto e campo di applicazione**

## 1.1.              EDI

L'accordo tipo europeo per la EDI, «l'accordo», al pari della maggior parte degli accordi di interscambio, serve a disciplinare le relazioni EDI tra le parti e le condizioni che le parti devono rispettare quando utilizzano la EDI per le loro transazioni.

## 1.2.              Disposizioni giuridiche e allegato tecnico

L'«accordo tipo europeo per la EDI» comprende le disposizioni giuridiche che devono essere rispettate quando si ricorre alla EDI. Alcune disposizioni giuridiche comprendono riferimenti generali a problemi tecnici, i quali richiedono ulteriori specificazioni che si trovano spesso nei cosiddetti «manuali per l'utente».

Le disposizioni giuridiche dell'«accordo tipo europeo per la EDI» devono essere integrate da un allegato tecnico che comprenderà le specifiche tecniche necessarie, stabilite dalle parti. L'allegato tecnico deve essere elaborato, redatto e/o approvato dagli utenti della EDI a seconda delle loro esigenze, anche se si devono tenere in considerazione i requisiti fondamentali contenuti nelle disposizioni giuridiche.

<sup>(1)</sup> Le modifiche possono rivelarsi necessarie nell'ipotesi di incompatibilità con una legge nazionale, ipotesi che non può essere completamente esclusa.

Nell'attuale quadro giuridico, le parti devono sottoscrivere le disposizioni giuridiche per dimostrare che esse intendono effettivamente concludere un accordo. Da questo accordo deriveranno ulteriori diritti e obblighi e le conseguenze giuridiche dell'impiego della EDI.

In quanto accordo tipo, esso può essere modificato per soddisfare le esigenze specifiche delle parti. L'articolo 14 contiene le disposizioni relative alle modificazioni delle disposizioni giuridiche.

### 1.3. Oggetto delle transazioni

Si deve sottolineare che l'accordo regola solo le relazioni EDI tra le parti e, se non altrimenti concordato, non è inteso a disciplinare l'oggetto delle transazioni che sono effettivamente eseguite utilizzando la EDI.

## Articolo 2 Definizioni

### 2.1. Le definizioni che figurano nel presente articolo sono le definizioni generali della EDI, di messaggio EDI, dell'UN/Edifact e di conferma di ricevimento, definizioni fondamentali utilizzate in tutto l'accordo.

In questo modo si vuole garantire la comprensione inequivocabile dei termini usati nell'accordo. Alcune definizioni specifiche, che sono state riportate solo una volta, sono state inserite negli articoli corrispondenti.

### 2.2. EDI

Esistono molte definizioni della EDI: nell'accordo è stata scelta una definizione basata essenzialmente su una definizione ampiamente utilizzata e a cui hanno fatto riferimento soprattutto i relatori UN/Edifact<sup>(1)</sup>. Essa sottolinea gli aspetti essenziali della EDI.

Il termine « norma concordato » comprende l'uso di norme UN/Edifact ma non si limita soltanto a queste e può essere applicato ad altre norme, se così concordato dalle parti.

### 2.3. Messaggio EDI

L'EDI si basa sull'impiego di messaggi strutturati e codificati, la cui caratteristica principale è la possibilità di essere elaborati da computer e di essere trasmessi automaticamente e senza ambiguità. Questa definizione sottolinea le caratteristiche essenziali che contraddistinguono la EDI da altri mezzi di trasmissione di dati, come la posta elettronica.

### 2.4. UN/Edifact

La definizione è quella adottata ufficialmente dalla commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa — gruppo di lavoro per l'agevolazione delle procedure per il commercio internazionale.

Ai fini del presente accordo, la EDI si riferisce allo scambio di messaggi strutturati in base alle norme e alle raccomandazioni UN/Edifact. Le norme Edifact sono europee ed internazionali e sono quelle approvate dagli organismi di normalizzazione, quali il CEN e l'ISO. In quanto tali, esse dovrebbero essere raccomandate tenendo conto del fatto che il programma Tedis, che agisce da segretariato del comitato Edifact per l'Europa occidentale, fornisce un ampio sostegno a tali norme, in conformità dell'approccio della commissione europea nei confronti della normalizzazione.

### 2.5. Conferma di ricevimento

Poiché esistono diversi tipi di conferma di ricevimento di un messaggio EDI, è importante indicare chiaramente a quale livello di conferma si fa riferimento, per evitare confusione. Questa definizione corrisponde al livello scelto nell'accordo, in particolare quello definito nell'articolo 5.

## Articolo 3 Validità e formazione del contratto

### 3.1. e 3.2. Validità del contratto

Il paragrafo 3.1 sottolinea la volontà delle parti di stipulare contratti validi e vincolanti attraverso la EDI e di fornire la prova di questa volontà a terzi. In quanto tale, la disposizione stabilisce che le parti non possano impugnare la validità delle transazioni effettuate mediante la EDI adducendo come unico motivo il fatto che sia stato usato questo mezzo di trasmissione.

<sup>(1)</sup> Introduzione all'UN/Edifact, Gruppo dei relatori UN/Edifact, aprile 1991.

È possibile che la legge applicabile ai dati trasferiti vari da un paese all'altro ed è possibile che le parti non siano a conoscenza delle limitazioni imposte dalla legislazione nazionale al contenuto di un messaggio EDI. È ragionevole garantire che le parti rispettino la legislazione nazionale applicabile al contenuto del messaggio EDI. Nel paragrafo 3.2 è stata inclusa una disposizione in questo senso.

Qualora i dati inclusi in un messaggio EDI ricevuto siano incompatibili con la legge nazionale del destinatario, questi è obbligato ad informarne l'altra parte e può essere tenuto a prendere le misure necessarie per evitare la violazione della propria legge.

Un esempio di norma giuridica, che può imporre limiti al contenuto di un messaggio, è il caso in cui i messaggi sono inviati da un paese in cui non esiste una legislazione sulla tutela dei dati personali ad un paese in cui esistono restrizioni a questo proposito.

### 3.3. Formazione del contratto

Il paragrafo 3.3 si riferisce alla data e al luogo in cui il contratto è concluso o formato. È importante determinare il momento e la data di formazione del contratto, date le conseguenze giuridiche che ne derivano. Sono state definite norme relative ai contratti conclusi per posta o per telefono, ma esiste tuttora incertezza sul tipo di norma che può essere applicata ai contratti conclusi mediante la EDI. Una chiara disposizione relativa alla norma applicabile garantirebbe, di conseguenza, una maggiore sicurezza.

La maggior parte degli Stati membri, per i contratti conclusi quando le parti non si trovano in presenza l'una e dell'altra, accetta l'applicazione della « regola del ricevimento » in base alla quale l'accettazione avviene nel luogo e nella data in cui l'offerente riceve tale accettazione. La convenzione di Vienna per la vendita internazionale di merci dispone che questa clausola sia applicabile ai contratti conclusi « a distanza ». In base ad uno studio svolto durante la prima fase del programma Tedis risulta che questa regola è la migliore che si possa applicare ai contratti conclusi mediante la EDI (<sup>1</sup>), soprattutto poiché evita, in gran parte, i rischi di conflitti di leggi derivanti dall'impiego della EDI. Questi elementi giustificano l'incorporazione di questa regola nell'accordo per la EDI.

Nel caso dell'accordo tipo europeo per la EDI, in virtù della regola del ricevimento, un messaggio EDI è considerato ricevuto nella data e nel luogo in cui il messaggio raggiunge il computer o il sistema informatico dell'offerente.

## Articolo 4 Ammissibilità dei messaggi EDI come mezzo di prova

Nel settore dell'ammissibilità e del valore probatorio predomina tuttora l'incertezza. Dato che nella maggior parte dei paesi le disposizioni legislative riguardanti il valore probatorio non sono obbligatorie, in particolare nel settore commerciale, le parti sono libere di accordarsi in materia. Se le parti raggiungono un accordo, si può ridurre in parte questa incertezza.

Il fatto di effettuare transazioni mediante la EDI, in alternativa ai documenti cartacei, implica che i messaggi EDI sostituiscono effettivamente i documenti che in precedenza venivano trasmessi sotto forma cartacea e che le parti possono basarsi su questi scambi di messaggi per fornire la prova dei fatti; ad esempio in caso di controversia.

Nei limiti della legge applicabile e a patto che le parti abbiano rispettato le disposizioni dell'accordo, i messaggi EDI dovrebbero essere ammissibili nei procedimenti giudiziari come prova e utilizzati per fornire la prova dei fatti che in essi sono registrati, fino a prova contraria.

L'articolo rispecchia questi principi. Le disposizioni di legge nazionali possono tuttavia limitarne l'applicazione.

## Articolo 5 Elaborazione e conferma di ricevimento di messaggi EDI

### 5.1. Elaborazione di messaggi EDI

In questo articolo « elaborazione » significa il trattamento del messaggio EDI da parte del destinatario. Poiché la EDI implica una maggiore automazione dell'elaborazione, i termini rivestono importanza capitale.

(<sup>1</sup>) Formation of EDI contract (Formazione del contratto concluso via EDI). Relazione preparata dal CRID per la Commissione europea, 1991.

Le parti devono impegnarsi a trattare i messaggi EDI che esse ricevono entro un termine stabilito che deve essere indicato nell'allegato tecnico. Qualora le parti non abbiano fissato alcun termine, devono elaborare i messaggi il più presto possibile dopo averli ricevuti.

È allegato al presente documento un elenco delle disposizioni dell'accordo che stabiliscono i termini di scadenza e che devono essere specificate o modificate nell'allegato tecnico.

Si è inclusa questa disposizione non solo per garantire l'efficacia e le buone pratiche commerciali, ma anche per definire i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti nel caso in cui il messaggio non sia ricevuto, o sia in ritardo o contenga errori, per cui il contratto è invalido.

## 5.2. Conferma di ricevimento di messaggi EDI

Il concetto di conferma di ricevimento è stato spesso frainteso, in particolare per quanto riguarda il contenuto del messaggio EDI propriamente detto. La definizione che figura nel presente accordo (articolo 2) mira a chiarire il livello di conferma ivi previsto.

Sono disponibili diversi livelli di conferma. La conferma può essere trasmessa automaticamente a livello della rete di telecomunicazione quando il messaggio è reso disponibile per il destinatario; può essere inviata automaticamente, al ricevimento del messaggio EDI, al sistema informatico del destinatario senza alcuna verifica; può essere inviata dopo la verifica; può inoltre, ad un certo stadio, significare accettazione del contenuto del messaggio o conferma che il destinatario comincerà ad elaborare il contenuto del messaggio.

Il livello scelto nell'accordo tipo europeo per la EDI non si limita soltanto a confermare il ricevimento. Corrisponde al livello in cui si effettua la verifica della semantica e della sintassi e comprende una risposta al messaggio EDI trasmesso, che il messaggio è stato ricevuto e che la sintassi e la semantica del messaggio sono corrette.

Le parti possono richiedere altri livelli di conferma più adatti alle loro esigenze: nell'allegato tecnico dovrebbero essere inclusi i relativi dettagli.

In base all'articolo 5, la conferma di ricevimento di un messaggio EDI non è necessaria se non è richiesta.

L'allegato tecnico può disporre che tutti i messaggi EDI o certe categorie di messaggi (ad esempio tutti i messaggi che consistono in «Ordinazioni») siano controllati automaticamente e confermati. In alternativa, se non è prevista alcuna altra disposizione relativa alla conferma, si può includere nel messaggio inviato il segmento destinato alla richiesta di conferma. Non tutti i messaggi richiedono la conferma: l'allegato tecnico dovrebbe chiaramente distinguere quelli che la richiedono dagli altri.

## 5.3. Termini da osservare e trasmissione della conferma di ricevimento

Caratteristica della EDI è soprattutto la maggiore affidabilità che deriva dalla riduzione degli errori, da flussi di informazione più veloci e accurate e da una maggiore automazione dell'elaborazione di dati. Le conferme fanno aumentare l'affidabilità e l'accuratezza della EDI: in questo contesto i termini sono di cruciale importanza.

L'importanza del termine da osservare per l'invio della conferma deriva dal fatto che il messaggio EDI non può essere trattato e quindi le obbligazioni contrattuali non possono essere adempiute fino a che non sia stata inviata la conferma, quando questa è richiesta.

Nell'ambiente EDI un giorno lavorativo è considerato come termine adeguato. Tuttavia nel caso di gestione just-in-time o di altre priorità che richiedono termini più rigorosi, o qualora il termine previsto possa sembrare inopportuno o poco pratico e possa risultare necessaria un'estensione, le parti dovrebbero accordarsi sul termine e completare l'accordo per la EDI in conformità di questo termine.

Anche se questa disposizione prevede la definizione di giorno lavorativo, può risultare utile per le parti specificare in maniera più precisa le feste pubbliche o gli altri giorni di vacanza o i tempi di funzionamento del sistema.

Il destinatario di un messaggio EDI è obbligato ad inviare la conferma di un messaggio EDI e non può trattare il messaggio richiedente conferma, se tale conferma non è stata ancora inoltrata.

**5.4. Mancanza di ricevimento della conferma**

Qualora il mittente di un messaggio EDI non riceva la conferma che egli ha richiesto, entro il termine applicabile, può ragionevolmente presumere che ci sia un problema nella trasmissione del messaggio o che il destinatario non voglia o non possa trattarlo; di conseguenza, il mittente dovrebbe poter considerare nullo il messaggio, a patto che ne informi il destinatario. Quest'ultima condizione è particolarmente utile nel caso in cui si sia verificato un problema nella trasmissione della conferma. I termini rivestono ancora una volta importanza cruciale.

In alternativa, le parti possono stabilire una procedura di recupero per i casi in cui si sono verificati problemi tecnici; il mittente di un messaggio EDI richiedente conferma può iniziare tale procedura di recupero se non riceve la conferma entro il termine prescritto. I dettagli di questa procedura dovrebbero essere specificati nell'allegato tecnico.

**Articolo 6 Sicurezza dei messaggi EDI****6.1. Obblighi delle parti**

Per evitare qualsiasi rischio collegato alla trasmissione di messaggi mediante la EDI, si deve garantire che i messaggi abbiano un livello soddisfacente di sicurezza: tale livello dipenderà dall'importanza delle transazioni o dei messaggi scambiati.

**6.2. Procedure e misure di sicurezza**

Le verifiche dell'origine e dell'integrità sono obbligatorie per ogni messaggio EDI poiché costituiscono un livello fondamentale di sicurezza. Si raccomanda alle parti, tuttavia, di condurre, se necessario, ulteriori misure di sicurezza: il livello di sicurezza dipenderà indubbiamente dal valore e dall'importanza del contenuto dei messaggi e dalla eventuale responsabilità in caso di infruttuoso scambio di messaggi.

I repertori e gli orientamenti UN/Edifact prevedono misure di controllo, quali controlli specifici, conferme di ricevimento, riscontri di controllo, numero di riferimento, identificazione, ecc. Possono rivelarsi necessari controlli più elaborati, in particolare quando le transazioni sono importanti, il che può comportare l'uso di messaggi specifici per aumentare la sicurezza, come quelli raccomandati dagli esperti della sicurezza<sup>(1)</sup>, o di qualsiasi altro mezzo o metodo di sicurezza disponibile, comprese ad esempio le firme digitali.

I mezzi, i metodi e le specifiche di sicurezza e i messaggi che le parti dovrebbero impiegare per garantire il livello di sicurezza richiesto, dovrebbero essere esposti in dettaglio nell'allegato tecnico.

**6.3. Mancanza delle procedure di sicurezza**

Si deve garantire che il mittente sia informato entro i termini prestabiliti della mancata trasmissione di un messaggio EDI o della presenza di un errore in un messaggio, per permettergli di dare inizio ad ogni azione, se possibile.

In caso di rifiuto di un messaggio EDI o di scoperta di un errore, si devono richiedere istruzioni al mittente prima da intraprendere qualsiasi azione sul messaggio stesso.

**Articolo 7 Riservatezza e tutela dei dati personali****7.1. Riservatezza**

Il livello di riservatezza che si deve mantenere per i messaggi EDI deve raggiungere il livello che si ottiene con l'impiego di documenti cartacei. Si deve sempre mantenere lo stesso livello di riservatezza di un messaggio se il messaggio è sottoposto ad un'ulteriore trasmissione.

**7.2. Dominio pubblico**

Per informazione di dominio pubblico si intende, in senso stretto, qualsiasi informazione conosciuta comunemente e a cui il pubblico può accedere facilmente.

<sup>(1)</sup> Il gruppo per la sicurezza, sotto gli auspici del gruppo misto dei relatori JRT o comitato Edifact per l'Europa occidentale — Weeb sta preparando raccomandazioni in questo campo;

**7.3. Forma specifica di tutela**

Il riferimento al metodo di codifica è incluso per ricordare che tale metodo può essere utilizzato per proteggere i dati, ma anche che alcune leggi nazionali impongono restrizioni all'uso della codifica. Se le parti desiderano approvare l'uso del metodo della codifica devono procedere al rilascio reciproco di apposite autorizzazioni o dichiarazioni, se necessario.

**7.4. Tutela dei dati personali**

I dati personali sono sottoposti alla normativa in vigore per la trasmissione di tali dati nei paesi verso cui o da cui sono trasmessi. Sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia adottato una normativa relativa alla tutela dei dati personali, il tipo di tutela spesso differisce da uno Stato all'altro. La Commissione europea ha sottoposto al Consiglio dei ministri una proposta di direttiva in questo campo. Quando la proposta sarà adottata, sarà necessario modificare l'accordo affinché siano rispettate le disposizioni della direttiva. Nel frattempo sembra opportuno rinviare alla convenzione del Consiglio d'Europa per tutti i casi in cui le leggi nazionali non forniscano alcuna guida.

È ragionevole esigere che i partner commerciali e gli utenti europei della EDI, che operano in uno Stato membro che non ha adottato nessun tipo di legislazione in questo campo, debbano applicare i principi esposti nella suddetta convenzione. Il Consiglio d'Europa sta predisponendo un contratto tipo, che è già stato distribuito, che mira a garantire un'equivalente tutela dei dati nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati. Questo può costituire la base per risolvere problemi che non rientrano nel campo di applicazione delle leggi nazionali esistenti<sup>(1)</sup>.

**Articolo 8 Registrazione e memorizzazione dei messaggi EDI****8.1. Procedura di memorizzazione e termini**

Le disposizioni in materia di memorizzazione dei messaggi EDI sono stabiliti, in alcuni paesi, dalla legge, nella maggior parte dei casi dalla legislazione fiscale. Nei paesi in cui non esistono disposizioni per la memorizzazione dei messaggi EDI, si deve procedere per analogia, facendo riferimento ai requisiti per i documenti cartacei. Le disposizioni relative al periodo di memorizzazione variano tra i paesi<sup>(2)</sup> e possono variare anche in base al settore e alle circostanze.

Per questa ragione, le parti devono garantire che il periodo di memorizzazione da esse osservato sia conforme alla propria legislazione nazionale. Alcuni studi del programma Tedis hanno analizzato questi problemi e possono fornire orientamenti; in questo campo può rivelarsi necessaria un'azione di armonizzazione<sup>(3)</sup>.

Il codice di buona condotta Uncid suggerisce un periodo di memorizzazione di tre anni. Lo stesso periodo di memorizzazione è stato adottato dalla legislazione fiscale di alcuni paesi. Si dovrebbe considerare questo periodo di tempo come un requisito minimo per conservare le informazioni in maniera accurata e sicura. Si suggerisce alle parti dell'accordo di prendere in considerazione questo periodo di tempo di tre anni, nel caso in cui non esistano altri requisiti giuridici.

Se i requisiti della legge nazionale sono diversi o prevedono un periodo di tempo più lungo, si deve rispettare la legge nazionale. Si deve sottolineare che la legislazione della maggior parte degli Stati membri richiede un periodo di memorizzazione più lungo, la maggior parte dei casi da 7 a 10 anni e talvolta anche di più. Si deve anche sottolineare che è necessario garantire tale memorizzazione per vari scopi, tra cui ad esempio l'audit, la contabilità, le tasse, la prova e altri requisiti amministrativi o giuridici.

Poiché la EDI è ancora in fase di crescita e la relativa pratica commerciale non si è ancora necessariamente stabilizzata, è opportuno garantire un'accurata memorizzazione delle informazioni.

Ai fini della sicurezza della transazione, i messaggi EDI trasmessi o ricevuti dovrebbero essere memorizzati integralmente e cronologicamente, in maniera sicura e non alterabile.

<sup>(1)</sup> Consiglio d'Europa, contratto tipo per garantire un'equivalente tutela dei dati nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati, 14 settembre 1992, T-PD(92)7.

<sup>(2)</sup> Cfr. Wilde Sapte, Report on Authentication, Storage and use of code in EDI Messages (Relazione sull'autenticazione, memorizzazione e uso di codici nei messaggi EDI). Relazione per la Commissione europea, 1993. La relazione sarà pubblicata nel 1994.

<sup>(3)</sup> Wilde Sapte, op. cit. Credit and IT Law Group, Report on the legal constraints and inadequacies relating to the use of the EDI in the field of accounting in the Member States, December 1993 (disponibile in lingua inglese nel 1994).

È probabile che a livello nazionale esistano altre disposizioni di legge relative alla memorizzazione dei dati, che dovrebbero essere rispettate accuratamente.<sup>(1)</sup>

## 8.2. Formato della memorizzazione

I dati trasferiti mediante la EDI devono essere memorizzati nel formato con cui sono stati inviati o nel formato con cui sono stati ricevuti (cioè formato UN/Edifact).

Questo formato è l'unico che si possa considerare come ricevuto in originale e costituisce, se necessario, la prova del messaggio EDI così come è stato inviato o ricevuto, prima di qualunque conversione del messaggio.

Se è stata applicata una firma digitale su un messaggio EDI, sarà possibile verificarla solo nel formato con cui è stato inviato il messaggio.

Idealmente, i dati devono essere memorizzati nei formati in cui sono convertiti nel sistema informatico del destinatario o dal sistema informatico del mittente. Questo aspetto sarà tuttavia deciso dalle parti.

La possibilità di leggere e di stampare i messaggi sono i criteri maggiormente richiesti dalla legislazione nazionale e devono essere rispettati.

Per garantire la leggibilità, le parti devono conservare qualsiasi materiale, software o altre apparecchiature operative necessari per avere accesso ai dati e per leggerli, anche nel caso di aggiornamenti dei sistemi. In tali casi, alle parti può risultare conveniente o necessario mantenere la disponibilità di tali apparecchiature senza peraltro conservarle esse stesse. Si dovrebbe ricorrere a questa possibilità solo dopo la verifica delle disposizioni della legislazione nazionale.

Si deve notare che, in considerazione del continuo aggiornamento delle norme UN/Edifact, è particolarmente importante che, ai fini della prova, i relativi repertori UN/Edifact e il software utilizzato siano accessibili per garantire la leggibilità e la riproduzione del messaggio, se necessario.

## Articolo 9 Requisiti per il funzionamento della EDI

### 9.1. Ambiente operativo

L'obiettivo di questa disposizione è includere nell'accordo i requisiti operativi fondamentali per il funzionamento della EDI. L'elenco degli elementi operativi e tecnici menzionati nell'articolo 9 non è esaustivo. I dettagli relativi a questi requisiti operativi, se richiesti, saranno specificati nell'allegato tecnico, in conformità dell'articolo 10.

### 9.2. Apparecchiature operative

Anche se la EDI è indipendente dall'hardware, dal software e dai mezzi di telecomunicazione, la trasmissione di messaggi EDI richiede sistemi informativi in grado di ricevere, trasmettere ed elaborare con efficacia messaggi EDI. I requisiti fondamentali a questo proposito comprendono un efficiente funzionamento delle apparecchiature utilizzate per il trasferimento dei messaggi, compresi l'hardware, un software adeguato e la conversione del software.

### 9.3. Metodo di comunicazione

Le parti devono determinare il metodo di trasmissione che utilizzeranno, compresi, in particolare, i protocolli di telecomunicazione e, se necessario, procedere alla scelta di terzi prestatori di servizi, a cui si può ricorrere per la prestazione di una vasta gamma di servizi.

### 9.4. Norme per i messaggi EDI

Le norme per i messaggi sono indispensabili per la EDI. Le norme UN/Edifact sono internazionali ed europee (ISO 9735/CEN 29735 — ISO 7372): è stato espresso ampio sostegno alle norme e raccomandazioni UN/Edifact nell'ambito delle attività del programma Tedis, in particolare di quelle relative al Segretariato del comitato Edifact per l'Europa occidentale, che è un organismo associato del CEN<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Credit and IT Law Group, op. cit.

<sup>(2)</sup> CEN, Comitato europeo per la normalizzazione.

La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa ha pubblicato raccomandazioni per le norme, gli orientamenti e i repertori UN/Edifact approvati: conviene seguire queste raccomandazioni per garantire che in tutto il mondo vi sia lo stesso livello di applicazione delle norme per i messaggi EDI.

Come detto sopra, le parti devono determinare tutte le specifiche necessarie per trasmettere messaggi.

Qualora le parti desiderino utilizzare altre norme esistenti, devono accordarsi in questo senso e devono determinare tutti i dettagli e le specifiche del caso.

## 9.5.

**Codici**

Gli elenchi dei codici utilizzati per la EDI sono essenziali. Nell'applicare i messaggi UN/Edifact, gli elenchi dei codici elaborati in base alle procedure UN/Edifact sono parte integrante delle specifiche tecniche. Tuttavia si può fare riferimento a molti altri elenchi di codici ed utilizzarli.

Si raccomanda, ove possibile, l'uso di norme internazionali o di elenchi di codici pubblicati ufficialmente. Qualora questi non soddisfino tutte le esigenze delle parti, si raccomanda, per promuovere l'efficacia, di dare preferenza all'uso di elenchi di codici che sono pubblicati e aggiornati da organismi noti e che garantiscono la corrispondenza con altri sistemi di codificazione (ad esempio: elenchi di codici statistici).

*Articolo 10***Specifiche e requisiti tecnici**

Le disposizioni giuridiche riguardano questioni relative a problemi giuridici sostanziali. L'accordo stabilisce anche i principi e le regole fondamentali applicabili alle specifiche tecniche in modo da essere adeguato sotto il profilo tecnico e possa quindi costituire un riferimento valido.

L'allegato tecnico completa le disposizioni giuridiche: le parti devono stabilire tutti i requisiti e le specifiche tecniche necessari per trasmettere in maniera adeguata i messaggi EDI.

Anche se non è facile fornire un elenco di tutti gli elementi di cui si deve tenere conto, dato che essi variano in base alle esigenze delle parti, può sottolineare che è necessario fornire le specifiche in questione con riferimento ai punti seguenti:

- le specifiche relative ai requisiti operativi (articolo 9), compresi:
  - le specifiche richieste in relazione al software e al software di conversione per gli scambi EDI;
  - i protocolli di comunicazione e i servizi di terzi;
  - le norme per i messaggi e le raccomandazioni UN/Edifact, compreso l'elenco dei messaggi e dei loro riferimenti;
  - gli elementi condizionali, se necessari;
  - gli orientamenti relativi alla progettazione dei messaggi;
  - gli orientamenti relativi all'applicazione;
  - i repertori;
  - gli elenchi dei codici;
  - il rinvio alla documentazione;
  - le versioni e gli aggiornamenti. Le parti devono concordare, nell'allegato tecnico, il metodo che utilizzeranno per l'aggiornamento dei messaggi, delle regole, degli orientamenti e dei repertori;
- le specifiche richieste per l'elaborazione e la conferma dei messaggi EDI;
- le specifiche relative alle misure di sicurezza per i messaggi EDI;
- le specifiche relative alla registrazione e alla memorizzazione;
- i termini. I termini possono divenire essenziali nella EDI, in particolare quando la EDI è combinata con altre tecniche come JIT (Just-in-Time). Alcuni termini sono stati inseriti nell'accordo ma può risultare necessario modificarli a seconda delle esigenze. Termini diversi devono essere concordati dalle parti;

— i test e le procedure di prova. I tecnici hanno affermato che può essere non solo utile, ma talvolta necessario effettuare test per garantire il buon funzionamento dei sistemi e delle telecomunicazioni. La pratica mostra che le parti effettuano tali prove nella fase iniziale dell'impiego della EDI, che nella maggior parte dei casi avviene in due tappe: dapprima vengono scambiati i messaggi EDI insieme con i documenti cartacei ed in seguito, se la prova ha dato risultati positivi, vengono eliminati i documenti cartacei. Inoltre potrebbe rivelarsi necessario compiere talune prove periodicamente, ad esempio in seguito a cambiamenti del sistema.

#### *Articolo 11*      **Responsabilità**

##### 11.1.      Esclusione di responsabilità

È stata esclusa la responsabilità dei danni speciali, indiretti o consequenziali, derivanti dall'accordo<sup>(1)</sup>.

##### 11.2.      Forza maggiore

È prevista un'eccezione alla responsabilità nel caso che si suole definire comunemente « forza maggiore ». Il concetto di forza maggiore incluso in questo articolo è in linea con il concetto elaborato nella convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci, ovvero convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980; poiché le legislazioni nazionali in materia non sono uniformi, esso prevede una definizione che le parti possono estendere, se lo desiderano, riportando varie situazioni in cui la responsabilità può essere esclusa.

##### 11.3.      Responsabilità degli intermediari

La responsabilità per le azioni di terzi è inclusa in molti accordi ed in genere è accettata poiché spesso i terzi agiscono effettivamente come rappresentanti dell'utente. Inoltre, la parte che ricorre al servizio di un terzo e che ha relazioni contrattuali con il fornitore del servizio si trova nella posizione migliore per perseguire il prestatore del servizio nel caso di responsabilità di quest'ultimo.

##### 11.4.      È da notare che esiste una differenza tra i paragrafi 9.2 e 9.3: quando una parte esige che l'altra parte faccia ricorso ad un particolare intermediario, è logico che sia responsabile per i danni che risultano dal ricorso a quell'intermediario la parte che lo ha chiesto e non la parte che è obbligata a farvi ricorso.

Le parti devono garantire in particolare che un'assicurazione adeguata copra ogni rischio possibile derivante da un messaggio inviato, tenendo a mente il valore della transazione da effettuarsi mediante la EDI.

#### *Articolo 12*      **Risoluzione delle controversie**

Nell'accordo sono state previste due disposizioni alternative per permettere alle parti di scegliere quella che sembra loro migliore.

La prima alternativa prevede l'arbitrato, se le parti decidono di risolvere la loro controversia in questo modo. La seconda alternativa proposta prevede una clausola di determinazione della giurisdizione: si procede alla scelta di una giurisdizione nel caso in cui le parti decidano che le controversie siano risolte in via giudiziaria.

Vale la pena sottolineare che, considerate le relazioni che la EDI crea tra gli utenti, la maggior parte delle controversie possono essere risolte potenzialmente attraverso trattative.

Solo nel caso in cui le trattative falliscono, saranno applicabili le disposizioni sulla risoluzione delle controversie.

##### Alternativa 1:

###### *Arbitrato*

Le parti possono decidere di risolvere le loro controversie mediante l'arbitrato. Questa procedura può rivelarsi pratica per risolvere una controversia tra parti di paesi diversi. Esso offre il vantaggio della scelta dell'arbitro (o degli arbitri) o dell'autorità a cui è deferita tale scelta ed è una procedura più rapida, anche se non è sempre questa la regola. Si può ricorrere all'arbitrato per la riservatezza che questa procedura offre, per cui talvolta è privilegiata dalle parti. Il lodo arbitrale è in linea di massima definitivo, anche se è possibile il ricorso in appello.

<sup>(1)</sup> Per maggiori dettagli cfr. « L'affidabilità degli operatori di rete EDI », relazione preparata dal CRID per la Commissione europea, 1991.

Molti paesi richiedono tuttora una dichiarazione scritta e chiara sull'arbitrato nel caso venga scelto questo modo di risoluzione della controversia. In questo caso si consiglia alle parti di includere tale clausola nell'accordo.

Le parti devono definire il modo in cui sarà nominato l'arbitro. È possibile scegliere da una a tre persone nominate di comune accordo; in caso di mancanza di accordo sulla scelta dell'arbitro, questo può essere scelto da un'autorità designata a tale scopo.

Le parti devono quindi indicare chi sarà l'autorità. Esistono organismi nazionali, quali le camere di commercio designate specificamente come camere arbitrali, o altri organismi internazionali come la CCI, l'Uncitral o la Corte di arbitrato internazionale di Londra, ad esempio.

Dovrebbero essere determinati anche i regolamenti di procedura da applicarsi all'arbitrato. In un contesto internazionale, si può ricorrere ai regolamenti di arbitrato Uncitral, ai regolamenti della Corte di arbitrato CCI, ai regolamenti della Corte di arbitrato internazionale di Londra, ai regolamenti di arbitrato della Commissione economica per l'Europa<sup>(1)</sup> o si può scegliere un sistema giuridico nazionale applicabile all'arbitrato.

Alternativa 2 :

#### *Giurisdizione*

Qualora le parti intendano risolvere la loro controversia in via giudiziaria, la seconda alternativa prevede che le parti scelgano il foro competente e lo includano nel loro accordo.

Qualora le parti non procedano a questa scelta, il foro competente sarà determinato facendo rinvio alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>(2)</sup>.

### *Articolo 13*

#### **Legge applicabile**

La sicurezza delle relazioni EDI sarà migliorata specificando chiaramente la legge applicabile. Dato che gli utenti EDI possono effettuare transazioni con più paesi, si consiglia loro di indicare chiaramente la legislazione applicabile al presente accordo.

In mancanza di una scelta dichiarata, l'accordo si rifarà alle disposizioni della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>(3)</sup>: questa procedura può generare incertezze sulla legge da applicare al contratto; la legge sarà decisa al momento della controversia e si sceglierà la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

La legge sarà scelta con riferimento al paese in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica del contratto ha, al momento della conclusione del contratto stesso, la propria residenza abituale o, se si tratta di impresa, la sede amministrativa centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese scelto sarà in genere il paese in cui quella parte ha stabilito la propria sede d'affari. Esistono alcune eccezioni a questa regola, elencate nell'articolo 4 della convenzione.

### *Articolo 14*

#### **Entrata in vigore, risoluzione e separabilità**

##### 14.1.

#### **Entrata in vigore**

Questo articolo stabilisce che l'accordo non entra in vigore fintantoché non è stato sottoscritto dalle parti.

##### 14.2.

#### **Modificazioni**

Poiché l'accordo, oggetto di questa raccomandazione, è un accordo tipo, i suoi termini possono essere modificati con il consenso delle parti interessate.

Per garantire la necessaria stabilità e coerenza delle disposizioni giuridiche, qualsiasi modificazione, aggiunta o disposizione sostitutiva può essere apportata solo con le stesse modalità con cui l'accordo è stato adottato dalle parti, e cioè redatta per iscritto e debitamente firmata.

<sup>(1)</sup> Per maggiori dettagli cfr. Schmitthoff, *The Law and Practice of International Trade*, Stevens, 1986, pagg. 574-629.

<sup>(2)</sup> Convenzione 72/454/CEE, 27 settembre 1968, GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 32.

<sup>(3)</sup> Convenzione 80/934/CEE del 19 giugno 1980, GU n. L 266 del 9. 10. 1980, pag. 1.

**14.3. Risoluzione**

Le parti possono estendere il periodo di un mese proposto in questo articolo per la notifica della risoluzione. Non si consiglia di ridurlo, poiché esso è considerato il minimo indispensabile.

Questo paragrafo prevede che alcuni diritti e obblighi relativi al contratto sono di importanza fondamentale e devono essere rispettati anche dopo la risoluzione del contratto.

**14.4. Separabilità**

L'ultimo paragrafo è stato inserito per evitare che una parte risolva l'accordo solo perché una clausola è diventata invalida e mira ad impedire alle parti di risolvere l'accordo per svincolarsi da determinati obblighi.

---

## ALLEGATO 3

ACCORDO TIPO EUROPEO PER LA EDI  
DISPOSIZIONI GIURIDICHE**1. Elenco degli articoli delle disposizioni giuridiche dell'accordo tipo europeo per la EDI che le parti devono integrare**

L'elenco seguente include gli elementi delle disposizioni giuridiche che le parti hanno la facoltà di integrare o modificare.

**1. Termini**

I termini sono contenuti nei paragrafi : 5.3, 6.3, 8, 14.3. Se necessario, essi possono essere modificati nelle disposizioni giuridiche.

**2. Arbitrato e giurisdizione, legge applicabile**

L'articolo 12 contiene due alternative, su cui è necessario operare una scelta. Entrambe le alternative devono essere completate dalle parti.

**1. L'articolo 13 deve essere integrato dalle parti indicando la legge scelta.****2. Elenco degli articoli dell'accordo tipo Europeo per la EDI per i quali le parti devono specificare nell'allegato tecnico determinati elementi**

L'elenco seguente comprende gli elementi contenuti nelle disposizioni giuridiche che le parti devono specificare nell'allegato tecnico. L'elenco non è esaustivo e può essere completato da altre specificazioni.

**1. Termini**

I termini che devono essere specificati nell'allegato tecnico sono contenuti nei seguenti paragrafi : 5.1 e 5.4.

**2. Conferma di ricevimento**

Messaggi EDI da confermare

Con riferimento al paragrafo 5.2, si devono specificare i messaggi EDI che devono essere sempre confermati senza richiesta specifica.

Condizioni specifiche

Si deve indicare ogni condizione specifica relativa alla conferma di ricevimento.

Procedura alternativa di recupero

Si deve specificare la procedura alternativa di recupero di cui all'articolo 5.4, se si decide di utilizzarla.

**3. Procedure e misure di sicurezza**

Si devono specificare le procedure e le misure di sicurezza che devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6.

Queste procedure e misure riguardano :

- l'accesso non autorizzato, la manomissione, il ritardo, la distruzione, la perdita,
- la verifica dell'origine,
- la verifica dell'integrità,
- il non disconoscimento dell'origine/del ricevimento,
- la riservatezza.

**4. Informazioni riservate**

Ove possibile, si possono elencare i messaggi EDI che contengono informazioni riservate.

Se richiesta, si può specificare l'autorizzazione per la divulgazione delle informazioni.

Si può specificare il metodo di codifica, se disponibile o utilizzato.

### 5. *Registrazione e memorizzazione*

Si deve includere ogni specificazione necessaria per la registrazione e la memorizzazione dei messaggi.

### 6. *Requisiti operativi e specifiche tecniche*

Si devono includere tutte le specifiche necessarie relative ai requisiti tecnici seguenti:

- apparecchiature,
- software,
- servizi,
- servizi di comunicazione,
- protocolli di comunicazione,
- norme per i messaggi, repertori, versioni, sintassi, tipi di messaggi, segmenti, dati elementari,
- codici,
- procedure per i test e le prove,
- disponibilità.

### 7. *Modificazioni*

Qualsiasi modificazione apportata alle disposizioni giuridiche deve essere specificata e approvata nelle forme di cui all'articolo 14.

---

## GLOSSARIO

CCD	Consiglio di cooperazione doganale
EDI	Trasmissione elettronica di dati
EFTA	Associazione europea di libero scambio
CCI	Camera di commercio internazionale
TEDIS	Sistemi di trasmissione elettronica di dati commerciali
UNCID	Norme di condotta uniformate per la teletrasmissione di dati commerciali
UNCITRAL	Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale
UN/ECE	Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa
UN/EDIFACT	Norme delle Nazioni Unite per la trasmissione elettronica di dati per l'amministrazione, il commercio e i trasporti
UNTDID	Dizionario delle Nazioni Unite per la trasmissione di dati commerciali

---